

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

## 226<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1993

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente LAMA,  
indi del vice presidente GRANELLI

#### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	<b>CAPPELLI (Lega Nord)</b> .....	Pag. 16, 30, 31
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		<b>VISIBELLI (MSI-DN)</b> .....	16, 24, 26
<b>Inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1544:</b>		<b>FABJ RAMOUS (PDS)</b> .....	16, 30
<b>PRESIDENTE</b> .....	3	<b>* NERLI (PDS)</b> .....	17, 21, 23
<b>Seguito della discussione:</b>		<b>* SARTORI (Rifond. Com.)</b> .....	22
«Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva» (1499):		<b>MAISANO GRASSI (Verdi-La Rete)</b> .....	26
<b>* ROGNONI (PDS), relatore</b> .....	12 e passim	<b>SULL'ORDINE DEI LAVORI</b>	
<b>PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni</b> .....	13	<b>PRESIDENTE</b> .....	32
<b>FAGNI (Rifond. Com.)</b> .....	14 e passim	<b>FAGNI (Rifond. Com.)</b> .....	31
<b>* ZAPPASODI (PSI)</b> .....	14, 29	<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
<b>TURINI (MSI-DN)</b> .....	15	<b>Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1499:</b>	
		<b>PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni</b> .....	33 e passim
		<b>CAPPELLI (Lega Nord)</b> .....	33 e passim

FAGNI (Rifond. Com.) .....	Pag. 33, 45
* ROGNONI (PDS), relatore .....	35 e passim
FABI RAMOUS (PDS) .....	35, 39 e passim
FRANZA (PSI) .....	35 e passim
* NERLI (PDS) .....	39 e passim
* ZAPPASODI (PSI) .....	43 e passim
TURINI (MSI-DN) .....	44, 53
MARTELLI (Liber.) .....	53, 65
* SARTORI (Rifond. Com.) .....	53 e passim
VISIBELLI (MSI-DN) .....	55, 71, 78
LOMBARDI (DC) .....	58
* GIUNTA (Repubb.) .....	59
PIERANI (PDS) .....	65
* D'AMELIO (DC) .....	72, 78
Votazione nominale con scrutinio simul- taneo .....	79

**ALLEGATO****DISEGNI DI LEGGE**

Trasmissione dalla Camera dei deputati .	Pag. 80
Annunzio di presentazione .....	80
Apposizione di nuove firme .....	80
Presentazione di relazioni .....	80
Approvazione da parte di Commissioni per- manenti .....	81

**GOVERNO**

Trasmissione di documenti .....	81
---------------------------------	----

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

## **Presidenza del vice presidente LAMA**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 10).  
Si dia lettura del processo verbale.

**STAGLIENO**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Congedi e missioni**

**PRESIDENTE.** Sono in congedo i senatori: Agnelli Arduino, Ballesi, Bo, Butini, Capiello, Condorelli, Coviello, Cusumano, De Cosmo, Donato, Gava, Genovese, Inzerillo, Leone, Lobianco, Mininni-Jannuzzi, Pedrazzi Cipolla, Ruffino, Santalco, Stefanini, Taviani, Torlontano, Tossi Brutti, Triglia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bratina, a Varsavia, per attività dell'Assemblea della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa; Ferrari Bruno, Parisi Francesco e Rubner, a Regensburg, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Andreini, Golfari e Montresori, a Budapest, in occasione del 1° «Site Remediation Forum»; Russo Vincenzo, a Bruxelles, al «Vertice europeo della scienza».

### **Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

### **Inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1544**

**PRESIDENTE.** Poichè il Governo ha rappresentato l'urgenza di discutere il disegno di legge n. 1544, recante: «Modifiche alla legge sull'elezione diretta del sindaco», già approvato dalla Camera dei deputati, ai sensi del quarto comma dell'articolo 56 del Regolamento ed avendo acquisito l'assenso di tutti i Gruppi parlamentari, propongo l'inserimento nell'ordine del giorno delle sedute odierne del suddetto disegno di legge, ove licenziato in tempo utile dalla Commissione competente.

Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva» (1499)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1499.

Poichè siamo in attesa del parere della Commissione bilancio su alcuni emendamenti presentati in sede di Assemblea al decreto-legge in esame, sospendo la seduta per circa dieci minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 10,05 è ripresa alle ore 10,30).*

**PRESIDENTE.** Passiamo quindi al seguito della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva.

Ricordo che nel corso della seduta di ieri si è svolta la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del Governo. Sono quindi stati posti ai voti gli ordini del giorno presentati.

Invito ora il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sugli emendamenti presentati.

**STAGLIENO, segretario.**

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, dichiara il proprio nulla osta ad eccezione dei seguenti: 1.117, 2.107, 10.101, 10.104, 10.105, 10.108, 10.109, 10.111, 11.0.2, 11.0.4 (limitatamente all'ultimo comma), 11.0.9, 11.0.10, 11.0.11, 11.0.13, 11.0.14, 11.0.15, 11.0.16 (limitatamente al comma 2) e 11.0.17, sui quali esprime parere contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Fa presente che l'emendamento 10.100 della Commissione soddisfa la condizione inserita nel parere espresso dalla medesima».

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

#### **Art. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 febbraio 1993, n. 44, 28 aprile 1993, n. 127, e 28 giugno 1993, n. 208.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia ai soggetti autorizzati a proseguire nell'esercizio di impianti per la radio-diffusione televisiva in ambito locale, ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, le relative concessioni con durata fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

2. L'atto di concessione consente esclusivamente l'esercizio degli impianti e dei connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 della medesima disposizione.

3. Fino alla scadenza del termine di durata delle concessioni di cui al comma 1, i titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, o di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, proseguono l'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale con gli impianti e i connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 della medesima disposizione.

4. Le concessioni di cui al presente articolo possono essere rilasciate esclusivamente a soggetti che alla data del 28 febbraio 1993 fossero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16, commi 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

5. Sono, altresì, requisiti essenziali per il rilascio della concessione di cui al presente articolo:

a) l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro subordinato, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, per almeno tre dipendenti;

b) il capitale sociale interamente versato nella misura minima prevista dall'articolo 16, comma 8, lettera c), della legge 6 agosto 1990, n. 223, entro il 30 novembre 1993;

c) il versamento della cauzione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, nella misura prevista dall'articolo 16, comma 8, lettere a) e b), della legge 6 agosto 1990, n. 223, entro il 30 novembre 1993;

d) l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 5 del presente decreto.

6. Le disposizioni di cui al comma 5, nonché quelle previste dall'articolo 16, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non si applicano alle emittenti che all'atto della presentazione della documentazione necessaria al rilascio della concessione assumano l'irrevocabile impegno, per tutta la durata della concessione, di trasmettere pubblicità in qualunque forma non oltre i limiti previsti per le emittenti

radiofoniche a carattere comunitario. Le stesse emittenti sono tenute al pagamento del canone di concessione nella misura indicata dal comma 2 dell'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

7. Qualora, nel periodo di durata della concessione, vengano meno i requisiti di cui ai commi 4 e 5, ovvero in caso di inosservanza della disposizione di cui al comma 6, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, anche su segnalazione del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, dispone l'immediata revoca della concessione.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'atto di concessione consente esclusivamente l'esercizio degli impianti e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti, nonchè verificati dai competenti organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni».

1.106

LA COMMISSIONE

*Al comma 2, dopo le parole: «ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 della medesima disposizione» inserire le seguenti: «, dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti, purchè il regolare esercizio sia stato verificato dai competenti organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni».*

1.112

ZAPPASODI, MANIERI

*Al comma 2, dopo le parole: «eventualmente modificati ai sensi del comma 2 della medesima disposizione» inserire le seguenti: «dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti purchè il regolare esercizio sia stato verificato dai competenti organi del Ministero delle poste e telecomunicazioni».*

1.118

TURINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Se da verifica dei competenti organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni gli impianti censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono risultati o risultino inesistenti o difformi dalle schede tecniche allegate alla domanda di concessione ed asseverate con perizia giurata, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni deve trasmettere gli atti alla competente Autorità giudiziaria per il promuovimento dell'azione penale».

1.113

ZAPPASODI, MANIERI

*Al comma 3, dopo le parole: «proseguono l'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale» inserire la seguente: «esclusivamente» e dopo le parole: «n. 223 ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 della medesima disposizione» aggiungere le seguenti: «, dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti, purchè il regolare esercizio sia stato verificato dai competenti organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni».*

1.114

ZAPPASODI, MANIERI

*Al comma 4, sostituire le parole: «28 febbraio 1993» con le seguenti: «23 ottobre 1990».*

1.115

ZAPPASODI, MANIERI

*Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, sono soppresse le parole: «e 18, e dall'articolo 17, commi 1 e 2»».*

1.107

LA COMMISSIONE

*Al comma 5, sostituire l'alineea con il seguente: «Sono, altresì, requisiti essenziali per il rilascio della concessione di cui al presente articolo, da possedere entro il 30 novembre 1993 e da attestare con idonea documentazione entro la medesima data:».*

1.108

LA COMMISSIONE

*Al comma 5, sopprimere la lettera a),*

1.119

FAGNI, SARTORI, SALVATO, CROCETTA, LOPEZ,  
VINCI, DIONISI, BOFFARDI, CONDARCURI,  
COSSUTTA, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,  
ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MANZI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO

*Al comma 5, alla lettera a), dopo le parole: «l'esistenza» aggiungere le seguenti: «, alla data dell'inoltro della documentazione di cui al comma 2 del successivo articolo 2, ovvero entro il 30 novembre 1993»;*

1.116

ZAPPASODI, MANIERI

*Al comma 5, alla lettera a), dopo le parole: «di lavoro subordinato» inserire le seguenti: «o di collaborazione professionale».*

1.121

FAGNI, SARTORI, SALVATO, CROCETTA, LOPEZ,  
VINCI, DIONISI, BOFFARDI, CONDARCURI,  
COSSUTTA, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,  
ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MANZI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO

*Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «la esistenza di un rapporto» inserire le seguenti: «esclusivo con la società titolare della concessione», e dopo le parole: «per almeno tre dipendenti» aggiungere le seguenti: «con mansioni e figure professionali attinenti l'esercizio e la gestione dell'impresa radiotelevisiva».*

1.128

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, SERENA, PISATI

*Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «L'esistenza di un rapporto», aggiungere le seguenti: «esclusivo con la società titolare della concessione», e dopo le parole: «per almeno tre dipendenti», aggiungere le seguenti: «con mansioni e figure professionali attinenti l'esercizio e la gestione dell'impresa radiotelevisiva».*

1.129

MARTELLI, GARRAFFA

*Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «L'esistenza di un rapporto», inserire le seguenti: «, esclusivo con la società titolare della concessione», e dopo le parole: «per almeno tre dipendenti», aggiungere le seguenti: «con mansioni e figure professionali attinenti l'esercizio e la gestione dell'impresa radiotelevisiva».*

1.131

FAGNI, SARTORI

*Al comma 5, alla fine della lettera a) aggiungere le seguenti parole: «o tre soci lavoratori».*

1.109

LA COMMISSIONE

*Al comma 5, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «o tre soci lavoratori».*

1.120

FAGNI, SARTORI, SALVATO, CROCETTA, LOPEZ, VINCI, DIONISI, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MANZI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO

*Al comma 5, lettere b) e c), sopprimere le parole: «entro il 30 novembre 1993».*

1.110

LA COMMISSIONE

*Al comma 5, lettera b), sopprimere le parole: «entro il 30 novembre 1993».*

1.100

FABJ RAMOUS, PIERANI, ANDREINI



*Alla lettera b), sostituire le parole: «entro il 30 novembre 1993» con le altre: «entro il 23 ottobre 1990»;*

1.125

ZAPPASODI, MANIERI

*Al comma 5, alla lettera b), dopo le parole: «entro il 30 novembre 1993», aggiungere le altre: «ovvero la stipula, sempre entro tale data, di polizza assicurativa, per tutta la durata della concessione, con massimali di rischio non inferiori a lire 300 milioni, ovvero il rilascio di cauzione secondo le modalità stabilite dall'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, per l'importo corrispondente alla parte di capitale non versato».*

1.122 (Nuovo testo)

FAGNI, SARTORI, SALVATO, CROCETTA, LOPEZ,  
VINCI, DIONISI, BOFFARDI, CONDARCURI,  
COSSUTTA, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,  
ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MANZI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO

*Al comma 5, alla lettera b), dopo le parole: «della legge 6 agosto 1990, n. 223», inserire il seguente periodo: «ovvero, fermo restando quanto previsto dal comma 1, n. 2, dell'articolo 2329, dall'articolo 2438, e dal comma 1 dell'articolo 2439 del codice civile, qualora non interamente versato, il rilascio di cauzione secondo le modalità stabilite dall'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, per l'importo corrispondente alla parte di capitale non versata».*

1.134

NERLI, PINNA, ANGELONI

*Al comma 5, lettera c), sopprimere le parole: «entro il 30 novembre 1993».*

1.101

FABJ RAMOUS, PIERANI, ANDREINI

*Alla lettera c), sostituire le parole: «entro il 30 novembre 1993» con le altre: «entro il 23 ottobre 1990».*

1.126

ZAPPASODI, MANIERI

*Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*«d-bis) la presentazione della domanda di concessione entro i termini previsti dall'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223».*

1.102

FABJ RAMOUS, PIERANI, ANDREINI

*Al comma 6, dopo le parole: «comma 5» inserire le seguenti: «escluse le lettere d) e d-bis».*

1.103

FABJ RAMOUS, PIERANI, ANDREINI

*Al comma 6, sostituire le parole: «di trasmettere pubblicità in qualunque forma non oltre i limiti previsti per le emittenti radiofoniche a carattere comunitario» con le altre: «di non trasmettere pubblicità in qualunque forma».*

1.104

FABJ RAMOUS, PIERANI, ANDREINI

*Al comma 6, sostituire le parole: «di trasmettere pubblicità in qualunque forma non oltre i limiti previsti per le emittenti radiofoniche a carattere comunitario» con le altre: «di trasmettere pubblicità in qualunque forma nel limite massimo quantitativo e orario del 5 per cento a condizione che destinino almeno il 50 per cento dei programmi originali autoprodotti a carattere non commerciale tra le ore 7 e le ore 21 giornaliere».*

1.105

FABJ RAMOUS, PIERANI, ANDREINI

*Al comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il limite di affollamento orario di cui al presente comma non si applica alle forme di pubblicità diverse dagli spot».*

1.123

FAGNI, SARTORI, SALVATO, CROCETTA, LOPEZ,  
VINCI, DIONISI, BOFFARDI, CONDARCURI,  
COSSUTTA, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,  
ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MANZI, ME-  
RIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO

*Al comma 6; sostituire le parole da: «Le stesse emittenti» sino alla fine del comma con le altre: «Le stesse emittenti sono tenute al pagamento del canone di concessione nella misura del 25 per cento di quello previsto per le emittenti che non hanno assunto l'irrevocabile impegno di cui sopra».*

1.117

ZAPPASODI, MANIERI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. In esecuzione dell'accordo di collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 23 ottobre 1987, ratificato ai sensi della legge 9 aprile 1990, n. 99, la ulteriore diffusione nel territorio nazionale italiano dei programmi irradiati dalla radiotelevisione della Repubblica di San Marino non è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103».

1.111

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. In esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 23 ottobre 1987, ratificato con legge 9 aprile 1990, n. 99 può essere

consentita la ripetizione della programmazione della Radiotelevisione di San Marino da parte di emittenti televisive italiane in ambito locale o di consorzi, secondo le procedure previste dall'articolo 21 della legge 6 agosto 1990 n. 223, anche al fine di contribuire all'economia di gestione della Radiotelevisione di San Marino ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo stesso. In attesa dell'attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive, l'impianto previsto dall'articolo 3 dell'Accordo di cui al presente comma è attivato tenendo conto delle esigenze derivanti dall'applicazione della normativa italiana sulle radiotelediffusioni».

1.136

IL RELATORE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-ter. In esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 23 ottobre 1987, ratificato con legge 9 aprile 1990, n. 99, può essere consentita la ripetizione nelle regioni limitrofe alla Repubblica di San Marino della programmazione della radiotelevisione di San Marino da parte di emittenti televisive italiane in ambito locale, secondo le procedure previste dall'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, anche al fine di contribuire all'economia di gestione della radiotelevisione di San Marino ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo stesso. In attesa dell'attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive, l'impianto televisivo previsto dall'articolo 3 dell'Accordo di cui al comma presente è attivato tenendo conto delle esigenze derivanti dall'applicazione della normativa italiana sulle radiotelediffusioni».

1.132

NERLI, PINNA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. In deroga ai requisiti previsti dai commi precedenti può altresì essere rilasciata la concessione alle emittenti televisive in ambito locale, già autorizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto n. 223, che abbiano fatturato nel 1992 meno di 200 milioni di lire e che entro il 30 novembre 1993 dimostrino di essersi consorziate tra loro per trasmissioni di programmi comuni in contemporanea per non meno di 6 ore giornaliere, ivi compreso un telegiornale comune».

1.124

FAGNI, SARTORI, SALVATO, CROSETTA, LOPEZ,  
VINCI, DIONISI, BOFFARDI, CONDARCURI,  
COSSUTTA, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,  
ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MANZI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Viene altresì rilasciata la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale di cui al comma 1 dell'articolo 1 a società costituite entro il 28 febbraio 1994 in possesso dei requisiti di cui ai

commi 4 e 5 dello stesso articolo 1, nelle quali vengano conferite entro lo stesso termine almeno tre emittenti televisive in ambito locale, ciascuna delle quali sia in possesso dei requisiti previsti al comma 4 dell'articolo 1 e al comma 3 dell'articolo 5 del presente decreto, che abbiano fatturato nell'anno 1992 non più di 200 milioni di lire, già autorizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e che abbiano esplicitato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro il 30 novembre 1993, l'intenzione di effettuare tale conferimento.

7-ter. In deroga alle disposizioni previste dall'articolo 15, comma 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, le società costituite nelle forme di cui al comma precedente, possono trasmettere programmi diversificati per aree geografiche, fino ad un massimo di un terzo della programmazione minima giornaliera prevista dall'articolo 20, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223».

1.133

NERLI, PINNA, ANGELONI

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* ROGNONI, *relatore*. L'emendamento 1.106, presentato dalla Commissione, sostituisce il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge: esso tiene conto del vincolo di verifica da parte dei competenti organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, mancante nel testo del decreto-legge.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.107, presentato dalla Commissione, di fatto, esso ribadisce l'impegno a riaprire i termini di scadenza per l'informazione locale. Detto emendamento è collegato ad un successivo emendamento, che fissa comunque la data di scadenza al 30 novembre: di questo potremo decidere in seguito.

L'emendamento 1.108 sostituisce, al comma 5, l'alea con una nuova formulazione comprensiva della data di scadenza del 30 novembre; ciò comporta l'eliminazione del riferimento al 30 novembre presente ai punti b) e c) del comma 5.

Sempre al comma 5, con l'emendamento 1.109 la Commissione propone di aggiungere, alla lettera a), la possibilità che l'esistenza di un rapporto di lavoro possa essere rilevante nel caso di tre dipendenti o anche di tre soci lavoratori. Questo consente di allargare il campo anche alle società più piccole, che non hanno necessariamente dei dipendenti ma piuttosto dei soci lavoratori.

Al comma 5, lettere b) e c), con l'emendamento 1.110 la Commissione propone di sopprimere le parole: «entro il 30 novembre 1993» in quanto nel precedente emendamento che ho illustrato, l'1.108, avevamo proposto di inserire tale data come premessa di tutto quanto segue.

L'emendamento 1.111, presentato dalla Commissione, si riferisce alla diffusione dei programmi trasmessi dalla radiotelevisione della Repubblica di San Marino. Dopo la discussione che si è svolta ieri, abbiamo elaborato un nuovo testo di tale emendamento con il quale ci riproponiamo di fare chiarezza. Infatti, se fosse approvato questo

emendamento nei termini in cui la Commissione lo ha presentato - e che come relatore intendo ritirare - di fatto con una legge dello Stato, in base all'accordo tra lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino, daremmo la possibilità alla RAI di possedere il 50 per cento di un'altra rete televisiva, il che sarebbe in contrasto con la legge Mammi, visto che la RAI-TV dispone già di tre reti, cioè il massimo consentito dalla stessa legge Mammi e dalle norme *antitrust*. Abbiamo pertanto riformulato il testo di questo emendamento, che ora consegno alla Presidenza.

PRESIDENTE. Questo testo si intende quindi come nuovo testo dell'emendamento 1.111?

\* ROGNONI, *relatore*. Sì, signor Presidente; esso sostituisce sia l'emendamento 1.111 della Commissione sia l'emendamento 1.136 da me presentato come relatore.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dell'emendamento proposto dal relatore, sostitutivo degli emendamenti 1.111 e 1.136.

STAGLIENO, *segretario*:

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. In attesa dell'attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze, può essere consentita, per il periodo di durata delle concessioni in ambito locale previsto dal presente articolo, la trasmissione in contemporanea dei programmi televisivi di cui all'accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 23 ottobre 1987, ratificato ai sensi della legge 9 aprile 1990, n. 99, da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale nei bacini limitrofi alla Repubblica di San Marino e secondo le procedure previste dall'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

7-ter. L'impianto previsto all'articolo 3 dell'accordo di cui al comma 7-bis del presente articolo è attivato tenendo conto delle esigenze derivanti dall'applicazione della normativa italiana sulle radio-diffusioni. Le trasmissioni devono essere conformi alla normativa europea, comunitaria ed italiana».

1.111 (Nuovo testo)

PAGANI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, vorrei un chiarimento. In relazione alla terza parte del

comma 7-bis laddove recita: «Tali norme non potranno...» vorrei chiedere al relatore l'esatto intendimento.

Si intende che queste norme avranno vigore fino a che sia rinegoziato l'Accordo o che non entreranno in vigore fino a che non sia rinegoziato l'Accordo?

\* ROGNONI, *relatore*. Se l'emendamento non è chiaro, va corretto nel senso che è un invito a rinegoziare l'Accordo e fino a quel momento valgono le prime due parti dell'emendamento. In pratica occorre cancellare il termine «non».

FAGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, qui si capovolge totalmente il significato dell'emendamento. Sulla questione degli Accordi c'è stata una discussione molto forte. Se tutta l'operazione che è stata fatta per formulare un comma 7-bis approda alla previsione che le norme rimangono in vigore fino a quando sarà rinegoziato l'Accordo – il che è assai difficile, non foss'altro perchè si tratta di un Accordo internazionale, anche se la rinegoziazione interesserebbe un tema specifico – ciò significa che tale Accordo in vigore oggi con la Repubblica di San Marino andrà tranquillamente avanti a tempo indeterminato.

Su questo era emerso un dissenso che mi pare permanga.

PRESIDENTE. Senatrice Fagni, a questo punto vorrei interrompere una discussione che è già di merito su un emendamento. Vorrei completare l'illustrazione degli emendamenti. Lei, senatore Rognoni ha ancora un emendamento da illustrare, l'1.136. Dopodichè cominceremo a discutere emendamento per emendamento, ivi compreso, naturalmente, questo, e ognuno prenderà la posizione che riterrà di dover prendere.

Quindi, senatore Rognoni, vorrei che lei proseguisse nell'illustrazione dell'emendamento 1.136, a sua firma, anche se mi pare sia stato sostituito dal nuovo testo dell'emendamento 1.111.

ROGNONI. L'emendamento 1.136 viene assorbito dalla nuova formulazione dell'emendamento 1.111; pertanto lo ritiro.

PRESIDENTE. Invito il senatore Zappasodi ad illustrare i propri emendamenti, su uno dei quali vi sono le riserve esplicite della 5<sup>a</sup> Commissione.

\* ZAPPASODI. Signor Presidente, l'emendamento 1.112 è simile all'emendamento 1.106, presentato dalla Commissione, e pertanto potrebbe essere ritirato. Ritiro anche gli emendamenti 1.113 e 1.117. Per l'emendamento 1.114 valgono le stesse ragioni citate per l'emendamento 1.112.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.115, lo spostamento della data, per l'accertamento dei requisiti previsti, dal 28 febbraio 1993 al 23

ottobre 1990 assolve chi alla data della domanda e al rilascio della concessione non si trovava nelle condizioni e non aveva i requisiti per il rilascio della stessa.

L'emendamento 1.116, se viene accettato l'emendamento 1.115, ha una sua validità e quindi intendo mantenerlo. Stesso discorso per quanto riguarda gli emendamenti 1.125 e 1.126: essi sono condizionati all'approvazione dell'emendamento 1.115.

TURINI. Signor Presidente, tutti gli emendamenti che noi abbiamo presentato intendono tutelare le emittenti locali quali presidio di libertà. La loro approvazione può, sia pure in piccola parte, riequilibrare il sistema radiotelevisivo, garantendo maggiormente la libertà di informazione.

In particolare, per quanto riguarda l'articolo 1, l'emendamento 1.118 è simile all'emendamento 1.112; si tratta di proposte che erano già state recepite senza problemi nel precedente decreto-legge. Il Ministro può assegnare solo gli impianti dei quali sia stato accertato l'effettivo esercizio e l'effettiva esistenza; sarebbe altrimenti assurdo rilasciare concessioni, assegnando impianti che in alcuni casi sono stati dichiarati esistenti solo sulla carta, senza l'effettivo esercizio che di fatto si legittimerebbe ad attivare successivamente all'atto concessorio.

Si tratta sostanzialmente di riconoscere l'eventuale acquisizione di impianti, consentiti anche dalla cosiddetta legge Mammì, da un soggetto ad un altro, in questi anni di ritardo e di applicazione della legge stessa. Non so poi se questi due punti siano complementari e possano essere uniti, ovviamente aggiungendovi la nostra firma o viceversa.

FAGNI. Signor Presidente, in gran parte i nostri emendamenti si illustrano da soli. Il primo di essi, l'1.119, propone la soppressione della lettera a) del comma 5 e ha un significato evidente.

Abbiamo anche presentato l'emendamento 1.121 in quanto, se non dovesse essere approvato l'emendamento precedente, chiediamo in via subordinata che venga modificata la parte relativa al requisito dei tre dipendenti per le piccole emittenti locali. Proponiamo infatti che, anzichè tre dipendenti, siano richieste tre persone legate da rapporto di collaborazione professionale. In effetti, sappiamo che le piccole emittenti non hanno i finanziamenti delle grandi, pubbliche o private, e quindi per loro è già difficile trovare delle collaborazioni.

L'emendamento 1.131 propone che vi sia un rapporto esclusivo con la società titolare della concessione. Noi vogliamo aiutare le piccole emittenti anche a offrire un prodotto culturalmente qualificato; quindi riteniamo che al loro interno debbano esserci delle figure professionali che svolgano un ruolo tale da contribuire all'esercizio e alla gestione dell'impresa televisiva.

Sempre per quanto riguarda il requisito dei tre dipendenti previsto dalla lettera a) del comma 5, siccome molto spesso le persone che lavorano attorno alle piccole emittenti sono anche soci delle medesime (quindi non sono solo dipendenti o collaboratori esterni), abbiamo offerto una ulteriore soluzione per dare la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro fra il *network* concessionario e i propri dipendenti. Per questa ragione abbiamo presentato l'emendamento 1.120.

Proponiamo inoltre l'emendamento 1.122, il quale riguarda gli aspetti contributivi del rapporto di lavoro. Abbiamo proposto, come previsto anche dalla legge n. 223 del 1990, la stipula di una polizza assicurativa, in modo che ci sia la possibilità di tutelare i lavoratori che prestano la loro opera all'interno della stazione radiotelevisiva con massimali di rischio che non siano inferiori a 300 milioni di lire.

L'emendamento 1.123 concerne il limite di affollamento orario. Con esso proponiamo che il limite di affollamento orario non si applichi alle forme di pubblicità diverse dagli *spot* televisivi.

Il nostro ultimo emendamento, l'1.124, si riferisce ai requisiti richiesti per l'ottenimento della concessione delle emittenti televisive in ambito locale. Proponiamo che tale concessione possa essere rilasciata, in deroga ai requisiti previsti, a quelle emittenti che entro la data del 30 novembre 1993 dimostrino di essersi consorziate tra loro per trasmissioni di programmi comuni in contemporanea per non meno di sei ore giornaliere.

Questi emendamenti a noi sembrano particolarmente importanti – ripeto – se lo spirito della legge (come mi sembra di aver colto anche in sede di discussione generale) è quello di andare incontro alla sopravvivenza e al funzionamento delle piccole emittenti locali che spesso offrono un prodotto altamente qualificato. Di conseguenza esse non devono essere tartassate per quanto concerne il trattamento dei lavoratori dipendenti, consentendo loro la presenza di soci e l'utilizzo di prestazioni e collaborazioni. Al tempo stesso dobbiamo lasciare loro la possibilità di consorziarsi per mettere insieme le risorse, creando così un *service*. Mi pare siano due punti molto importanti e quindi chiedo al Ministro e al relatore un'attenzione particolare nei confronti di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Senatrice Fagni, per sua tranquillità e per conoscenza di tutta l'Assemblea, comunico che l'ultimo capoverso del nuovo testo dell'emendamento 1.111, presentato dal relatore e di cui è stata data lettura poc'anzi, è stato ritirato dallo stesso presentatore. Pertanto quell'emendamento termina con le parole: «normativa europea, comunitaria ed italiana». Ad ogni modo il testo verrà distribuito quanto prima ai senatori.

CAPPELLI. L'emendamento 1.128 è identico all'emendamento 1.131, presentato dalla senatrice Fagni, e quindi lo diamo per illustrato.

PRESIDENTE. I senatori proponenti l'emendamento 1.129 non sono presenti in Aula: dovrei pertanto dichiararlo decaduto.

VISIBELLI. Faccio mio l'emendamento 1.129 e lo do per illustrato.

FABJ RAMOUS. Ritiro l'emendamento 1.100 in quanto è identico all'1.110 della Commissione. Mantengo invece l'emendamento 1.101, in quanto appare necessario precisare, proprio per la certezza del diritto, quale sia il momento nel quale dovevano essere posseduti i requisiti necessari per il rilascio della concessione.



L'emendamento 1.102 vorrebbe evitare ogni equivoco, ogni tentativo di legittimare il fatto che chi non ha presentato direttamente la domanda di concessione tre anni fa, possa oggi ugualmente divenire titolare ed eliminare ogni preclusione al rilascio della concessione. Con questo emendamento si vuole eliminare ogni ipotesi di riapertura dei termini per la presentazione della domanda, così come del resto avvenne nella discussione sulla conversione in legge del precedente decreto.

Con l'emendamento 1.103 si intende specificare il mantenimento dell'obbligo del telegiornale e della presentazione di bilanci anche per le emittenti a carattere non commerciale.

L'emendamento 1.104 intende ripristinare l'accordo, contenuto nel precedente decreto, e condiviso da tutti gli operatori, affinché chi possiede una vocazione non commerciale non attinga al mercato pubblicitario, così da non creare soggetti che potrebbero creare turbative al mercato.

Infine, l'emendamento 1.105, alternativo all'1.104, propone una soluzione meno drastica della precedente in ordine allo stesso problema, e quindi lo do per illustrato.

\* NERLI. Raccolgo l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 1.132, relativo alla radiotelevisione di San Marino.

L'emendamento 1.133 si pone l'obiettivo molto esplicito di proteggere le piccole emittenti televisive, quelle che nel 1992 hanno avuto un fatturato inferiore ai 200 milioni di lire. Spesso queste emittenti svolgono un ruolo importante nell'informazione locale - lo sappiamo tutti - e quindi sarebbe un danno per la collettività se esse fossero costrette alla totale chiusura dalle pesanti condizioni imposte dal comma 5 dell'articolo 1. Credo sia anche opportuno rafforzare il sistema radiotelevisivo privato attraverso la presenza di soggetti societari solidi, in grado di sopportare il peso economico delle imprese televisive.

L'emendamento va incontro, quindi, ad entrambe le esigenze e permette alle piccole imprese di costituirsi in nuove società, in modo da avere così i requisiti richiesti dal decreto e quindi ammissibili al sistema.

A queste nuove società, a cui è possibile trasferire in base al nostro emendamento il diritto ad avere la concessione, è consentito, in deroga alla legge Mammi, di effettuare alcune ore di programmazione differenziata per servire le piccole comunità locali. In questo caso altre ipotesi, come i consorzi, potrebbero generare a nostro avviso confusioni sulla titolarità delle concessioni e potrebbero in futuro creare situazioni giuridiche non facilmente dirimibili.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.134, si tratta di andare incontro alle imprese per quanto concerne il capitale versato. Con tale emendamento noi prevediamo una cauzione fideiussoria per quella parte di capitale che non sia stata versata, in maniera tale che sia possibile esplicitare tutte le procedure, indipendentemente dall'aver versato alla data prevista l'intero capitale.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

\* ROGNONI, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamento 1.112 e 1.118 sono analoghi all'1.106 della Commissione; quindi, qualora esso verrà approvato, saranno dichiarati assorbiti. L'emendamento 1.113 è stato ritirato, mentre per l'emendamento 1.114 vale la stessa considerazione che ho fatto per l'1.112 e l'1.118.

Esprimo parere contrario all'emendamento 1.115 perchè reca termini retroattivi, fissando la data del 23 ottobre 1990 anzichè quella del 28 febbraio 1993.

L'emendamento 1.119 esclude dai requisiti essenziali per il rilascio della concessione quello del rapporto continuativo di lavoro subordinato; quindi su di esso esprimo parere contrario perchè manterrebbe la disposizione troppo «aperta».

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 1.116 e 1.121.

Sugli emendamenti 1.128, 1.129 e 1.131, che sono uguali, essendo tutti e tre relativi alla lettera a) del comma 5 su cui la Commissione è già intervenuta, esprimo parere contrario. D'altra parte, subito dopo vi è l'emendamento 1.109 della Commissione che, aggiungendo i tre soci lavoratori, già allarga l'ambito delle possibilità.

L'emendamento 1.120 è uguale all'1.109 della Commissione e quindi sono ad esso favorevole.

Esprimo poi parere contrario all'emendamento 1.125, in quanto contiene lo stesso spostamento retroattivo alla data del 23 ottobre 1990.

Parere contrario esprimo anche sull'emendamento 1.122. In realtà ne condivido il contenuto che, però, mi sembra meglio espresso nell'emendamento 1.134, sul quale invece esprimo parere favorevole.

Esprimo parere contrario all'emendamento 1.101 perchè il problema legato alla data del 30 novembre 1993 è già stato risolto dalla Commissione. Per le stesse ragioni esprimo parere contrario all'emendamento 1.126.

L'emendamento 1.102 elimina ogni ipotesi di riapertura dei termini, però è estremamente riduttivo e quindi su di esso esprimo parere contrario.

L'emendamento 1.103 favorisce soltanto le grandi imprese rispetto alle piccole: su di esso esprimo parere contrario.

Esprimo altresì parere contrario agli emendamenti 1.104, 1.105 e 1.123.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.124, esso risulta in qualche modo assorbito dall'emendamento 1.133 sul quale esprimo parere favorevole. Quest'ultimo emendamento aumenta la possibilità di sopravvivere per le piccole emittenti, una realtà della quale occorre tenere conto. Non dimentichiamo che il presente decreto-legge nel suo insieme è stato definito un «provvedimento ponte». E quindi, in un periodo che tutti consideriamo transitorio in attesa di una nuova legge, mi sembra opportuno evitare di uccidere alcune imprese.

PRESIDENTE. Comunico che l'ultima parte dell'emendamento 1.111 del relatore, nel nuovo testo, precedentemente ritirata, è stata

fatta propria dal senatore Visibelli e da altri senatori, i quali hanno presentato il seguente subemendamento:

*All'emendamento 1.111 (Nuovo testo) aggiungere il seguente periodo:*

«Tali norme non potranno avere applicazione fino a che la partecipazione della RAI, in seguito ad una rinegoziazione dell'Accordo tra lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino, non sia ricondotta nei termini previsti dalle norme *anti trust* di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223».

1.111/1

VISIBELLI, TURINI, MEDURI, MAGLIOCCHETTI,  
SIGNORELLI, RESTA, PONTONE, RASTRELLI

Invito il relatore a pronunciarsi al riguardo.

\* ROGNONI, *relatore*. Signor Presidente, lo spirito del mio emendamento era proprio quello di invitare il Governo ad accelerare i tempi della revisione dell'Accordo. Esprimo quindi parere contrario all'emendamento 1.111/1 proprio per le ragioni inerenti l'eventuale confusione che si potrebbe ingenerare, che sono già state portate poc'anzi e che il Ministro ha sottolineato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PAGANI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole agli emendamenti della Commissione. Per quanto concerne l'emendamento 1.115 concordo con il parere contrario espresso dal relatore, giacchè l'efficacia è retroattiva e quindi l'emendamento stesso potrebbe anche essere incostituzionale.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.107 e 1.108, mentre mi pronunzio in senso contrario sull'emendamento 1.119.

Per quanto concerne gli emendamenti 1.116, 1.121, 1.128, 1.129 e 1.131 concordo con il parere espresso dal relatore.

Esprimo parere favorevole agli emendamenti 1.109, 1.120 e 1.110. Il parere del Governo è contrario sull'emendamento 1.125.

Gli emendamenti 1.122 e 1.134 hanno contenuto analogo. Tuttavia il relatore ha espresso parere favorevole solo sull'emendamento 1.134, pronunziandosi in senso contrario all'emendamento 1.122. Faccio presente, che al di là della formulazione, ambedue gli emendamenti risultano pleonastici, giacchè la possibilità di sostituire il versamento a garanzia mediante cauzione o fideiussione è già prevista nel regolamento. Quindi, per non appesantire il testo del provvedimento, inviterei i presentatori al ritiro dei rispettivi emendamenti, sui quali esprimo parere contrario.

Così pure esprimo parere contrario, conforme a quello del relatore, sugli emendamenti 1.101, 1.126, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105 e 1.123. L'emendamento 1.111 è stato riformulato e il Governo esprime parere favorevole al nuovo testo, mentre non può esprimere parere favorevole all'emendamento 1.111/1 del senatore Visibelli ed altri per ovvie ragioni. Infatti, così come formulato, la seconda parte negherebbe la

prima e quindi toglierebbe qualsiasi possibilità di applicazione. Raccolgo tuttavia quanto detto dal relatore e quanto implicito nel subemendamento presentato dal senatore Visibelli, ossia una spinta alla rinegoziazione del Trattato in materia radiotelevisiva tra l'Italia e la Repubblica di San Marino.

Purtroppo devo sottolineare che il Trattato, stipulato in tempi lontani e forse non sufficientemente pensato, dà luogo ad una situazione di pratica inattuabilità in quanto alla Repubblica di San Marino è concesso di trasmettere da un'antenna a quota 700 metri, posta sul monte Titano, fin dove sono ricevute le onde radioelettriche. Dato però che non sono specificate la potenza dell'impianto nè le caratteristiche radioelettriche, tale possibilità comporta che, laddove venisse attuato l'Accordo, la Repubblica di San Marino potrebbe disturbare, distruggere ed impedire a vista le trasmissioni delle altre emittenti locali. Evidentemente ciò deve essere oggetto di rinegoziazione.

L'emendamento presentato dal relatore consente in via temporanea di aprire dei negoziati, che mi auguro possano portare ad una soluzione. Il Governo quindi auspica che da parte del Parlamento giunga un segnale di incoraggiamento per intraprendere queste negoziazioni. Pertanto, se il senatore Visibelli potesse tramutare in un ordine del giorno questo subemendamento, il Governo - fatta salva una verifica - sarebbe disponibile ad accoglierlo.

Vorrei esprimere il parere sull'emendamento 1.124 unitamente a quello sull'emendamento 1.133. Il relatore ha espresso il proprio parere sull'emendamento 1.133, affermando che dobbiamo dare la possibilità alle piccole televisioni di sopravvivere.

Abbiamo presente il problema delle piccole televisioni, ma non ci prestiamo a soluzioni surrettizie che vorrebbero mantenere in essere tutte le 1.200 televisioni esistenti oggi in Italia, 1.200 televisioni che non possono sopravvivere contemporaneamente, sia per ragioni tecniche che di mercato. Mi sembra che lo stesso Parlamento abbia in più occasioni espresso la dolorosa necessità di far sì che in questo settore sia fatta pulizia.

In questo decreto-legge è contenuto un importante articolo che consente di dar vita alle cosiddette televisioni comunitarie, ossia alle televisioni senza scopo di lucro ma con scopi culturali e sociali importanti; ad esse è data la possibilità di sopravvivere in un regime di particolare facilitazione. Questo emendamento surrettiziamente introduce tra le altre anche le piccole televisioni commerciali. Tuttavia, se le televisioni con scopo culturale o sociale hanno la possibilità di sopravvivere sulla base di alcune facilitazioni, quelle con scopi commerciali possono sopravvivere solo se sono in grado di andare avanti con i propri mezzi.

Quindi il Governo è decisamente contrario a questo emendamento, in quanto vanificherebbe tutto lo sforzo di pulizia e di ordine che stiamo compiendo da un anno a questa parte.

**PRESIDENTE.** Se ho ben compreso il suo intervento, signor Ministro, lei è d'accordo con il relatore, salvo due punti. Il primo concerne gli emendamenti 1.124 e 1.133, su cui lei ha appena espresso il suo parere contrario, l'altro riguarda l'emendamento 1.134, presen-

tato dal senatore Nerli e da altri senatori, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole e che mi sembra, invece, lei abbia chiesto di ritirare.

PAGANI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sì, perchè mi sembra che quanto previsto sia già implicito nel regolamento, quindi è pleonastico.

PRESIDENTE. Senatore Nerli, intende ritirare l'emendamento 1.134?

\* NERLI. Intendo mantenerlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.106, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Di conseguenza gli emendamenti 1.112 e 1.114, presentati dai senatori Zappasodi e Manieri, e 1.118, presentato dal senatore Turini, si intendono assorbiti.

L'emendamento 1.113, presentato dai senatori Zappasodi e Manieri, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.115, presentato dai senatori Zappasodi e Manieri.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.107, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.108, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.119, presentato dalla senatrice Fagni e da altri senatori.

FAGNI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.116, presentato dai senatori Zappasodi e Manieri.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.121, presentato dalla senatrice Fagni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.128, presentato dal senatore Cappelli e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.129, presentato dai senatori Martelli e Garraffa, e 1.131, presentato dai senatori Fagni e Sartori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.109, presentato dalla Commissione, identico all'emendamento 1.120, presentato dalla senatrice Fagni e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.110, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che l'emendamento 1.100, presentato dalla senatrice Fabj Ramous e da altri senatori, è stato ritirato, mentre l'emendamento 1.125, presentato dai senatori Zappasodi e Manieri, è da considerare precluso.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.122 nel nuovo testo.

SARTORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SARTORI. Signor Presidente, il Ministro ha dichiarato questo emendamento superfluo, in quanto quello che viene proposto sarebbe già previsto dalla legge.

PAGANI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Dal regolamento.

SARTORI. Però, laddove al comma 4, lettera b), dell'articolo 1, si dice: «capitale sociale interamente versato», la parola «versato» rende necessario approvare questo emendamento, perchè essa vuole dire, secondo la legge che regola le società, che questi soldi, cioè i 300 milioni, devono essere effettivamente versati. Il codice civile, invece, differenzia la sottoscrizione dal versamento. Pertanto, se il capitale è sottoscritto, non ci sono problemi perchè il codice prevede che in questo caso sia versato almeno un terzo del capitale, mentre il resto può rimanere non versato fino ad un certo momento; se invece il capitale deve intendersi versato, l'emendamento da noi proposto non può considerarsi superfluo, perchè «versato» vuol dire materialmente depositato nel cassetto.

Potremmo confluire nell'emendamento 1.134 del collega Nerli, che forse è scritto meglio, pur proponendosi lo stesso fine; va però affermato questo principio e quindi la modifica deve essere introdotta in quanto indispensabile.

NERLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* NERLI. Signor Presidente, per le stesse ragioni avanzate dal collega Sartori, va sottolineato che la precisazione del Ministro rappresenta un errore, perchè la lettera *b*) del comma 5 parla di «capitale interamente versato». Se il decreto-legge viene convertito definitivamente in legge, esso supererà tutti i regolamenti, signor Ministro.

Pertanto, per le stesse argomentazioni già esposte dal senatore Sartori, chiedo al Ministro di esprimere un parere favorevole sull'emendamento 1.134.

PRESIDENTE. Invito il Ministro ad esprimere nuovamente il proprio parere sugli emendamenti in esame, dopo le dichiarazioni testè fatte dai presentatori.

PAGANI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Se ho ben capito, è possibile far convergere la votazione sull'emendamento 1.134. Senatrice Fagni, intendete confluire nell'emendamento presentato dal senatore Nerli e da altri senatori?

FAGNI. Signor Presidente, intendiamo confluire sull'emendamento 1.134 e pertanto ritiriamo l'emendamento 1.122.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.134, presentato dal senatore Nerli e da altri senatori.

**È approvato.**

Gli emendamenti 1.101, presentato dalla senatrice Fabj Ramous e da altri senatori, e 1.126, presentato dai senatori Zappasodi e Manieri, sono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 1.110, presentato dalla Commissione.

Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dalla senatrice Fabj Ramous e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.103, presentato dalla senatrice Fabj Ramous e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.104, presentato dalla senatrice Fabj Ramous e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.105, presentato dalla senatrice Fabj Ramous e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.123, presentato dalla senatrice Fagni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 1.117, presentato dai senatori Zappasodi e Manieri, è stato ritirato.

Il Ministro propone di trasformare in ordine del giorno l'emendamento 1.111/1, presentato dal senatore Visibelli e da altri senatori.

Senatore Visibelli, accetta l'invito del ministro Pagani?

VISIBELLI. Signor Presidente, l'emendamento che abbiamo sottoposto all'attenzione e all'approvazione dell'Aula, che in estrema subordinata potrebbe formare oggetto di un ordine del giorno, trova la sua ragion d'essere in una situazione che vede la RAI - a nostro avviso - in una posizione di illegalità secondo le leggi dello Stato italiano. In altre parole, riteniamo che ai sensi della legge Mammi, articolo 15, quinto comma, e articolo 19, quarto comma, la RAI non debba poter partecipare con il 50 per cento ad un'altra società televisiva. Ecco perchè diciamo di rinegoziare l'Accordo con la Repubblica di San Marino e di eliminare la partecipazione della RAI.

Cari colleghi, proprio in questi giorni leggiamo delle difficoltà economiche in cui si trova la concessionaria del servizio pubblico. Tenete presente che tra poco i cittadini italiani dovranno subire, per gli sperperi e per la «giungla d'appalto» che c'è nella RAI, l'aumento del canone. Per questa partecipazione che non è importante ed è in violazione della legge Mammi dobbiamo far uscire dalla Cassa depositi e prestiti 12 miliardi, più 6 miliardi l'anno. Mi sembra una contraddizione.

Ho poi l'impressione che questo benedetto Accordo internazionale con il quale tutti quanti ci riempiamo la bocca in quest'Aula sia stato letto solamente dal presidente Andreotti che lo ha sottoscritto e da me! Parecchi di voi evidentemente non lo hanno letto, altrimenti il ministro Pagani non verrebbe a proporci come un «babau» il fatto che da Tele San Marino potrebbero trasmettere nei centri limitrofi con una potenza enorme, oscurando le televisioni vicine.

Inviterei il Ministro a leggere un articolo del 1991 apparso sull'«Avanti!» che già descriveva: «Quanto alla legge 9 aprile 1990, indica con precisione che Tele San Marino avrà il carattere di un'emittente locale in grado di trasmettere in un'area geografica che, in base ad un criterio di ragionevolezza, possa considerarsi collegata a San Marino sotto il profilo storico e culturale. Dovrà essere il Ministero delle poste a delimitare l'ambito e ad autorizzare l'installazione di necessari ripetitori del segnale televisivo e radiofonico».

Non basta l'«Avanti!»? Benissimo, leggiamoci il Trattato, questo sconosciuto, questo Carneade, che all'articolo 3 stabilisce: «La società



di cui all'articolo 1 disporrà di un impianto di diffusione televisiva e radiofonica in modulazione di frequenza allocato all'interno del territorio della Repubblica di San Marino» - detto per inciso, l'hanno collocato nell'ex casinò; siccome non c'è la possibilità di farlo funzionare e hanno l'immobile ci mettono la televisione, tanto per stare nel settore - «con potenze e frequenze adeguate a servire per quanto possibile la zona, in territorio anche italiano, in visibilità dal punto di irradiazione ad una quota di circa 700 metri».

Il secondo comma recita: «Limitatamente al periodo di validità del presente Accordo, lo Stato italiano consente che il servizio radiotelevisivo, originato dalla Repubblica di San Marino e svolto dalla società di cui all'articolo 1, possa estendersi sul proprio territorio a mezzo degli impianti sopra indicati».

Gli impianti, caro Ministro, li deve mettere lo Stato italiano, tramite i 12 miliardi erogati dalla Cassa depositi e prestiti. I cittadini che vanno ad acquistare i buoni fruttiferi postali negli uffici postali non sanno che con quei loro soldi, che poi confluiscono nella Cassa depositi e prestiti, si finanzia la televisione di San Marino; cioè che proprio quei soldi, che spesso vengono rifiutati ai comuni per realizzare opere di urbanizzazione primaria, saranno utilizzati per la realizzazione dell'emittente di un altro Stato.

Per cui, la RAI che partecipa al 50 per cento del capitale, con ben sei rappresentanti, nel consiglio di amministrazione, del quale farò successivamente l'elenco, la radiografia, la partogenesi, l'esegesi, può benissimo mantenere gli impianti per irradiare il proprio segnale solo nel territorio di San Marino e nelle zone limitrofe.

Parenteticamente, signor Ministro, questo Trattato, sottoscritto nel 1987 dal presidente Andreotti con il suo omologo, anche politico, l'onorevole dottor Gabriele Gatti, che era di San Marino e dello stesso pensiero politico del presidente Andreotti, parte dall'intendimento dello Stato di San Marino di riappropriarsi del diritto a trasmettere, limitato con l'Accordo del 1953. Si tratta di una richiesta legittima: è uno Stato sovrano e può legittimamente trasmettere sul proprio territorio. Per cui non c'è, secondo questo Trattato cui dite di voler dare attuazione, preoccupazione che vi possa essere una potenza eccessiva di impianto. Infatti, secondo quanto è riportato in questo documento, la copertura televisiva è «a vista», signor Ministro, cioè fin dove arriva l'occhio. Non un impianto quale si vuol realizzare con il denaro pubblico, con i soldi che il pensionato italiano va a depositare nell'ufficio postale acquistando i buoni fruttiferi postali, quegli stessi soldi che, ripeto, non ci sono per i comuni quando li richiedono per realizzare opere di urbanizzazione.

Ecco perchè abbiamo chiesto legittimamente l'attuazione di questo e non di altro Trattato internazionale. Noi affermiamo legittimamente che, innanzitutto, la RAI se ne deve stare per i fatti suoi, non andando a violare questo Accordo, signor Presidente e onorevoli colleghi, che è un'autentica «truffa dal monte»: noi eravamo qui ad approvare la legge Mammi e veniva ratificato questo Accordo che era in contrasto con essa.

Ecco perchè, signor Ministro, non ci sono problemi e preoccupazioni per le televisioni italiane. Si dirà alla RAI di realizzare impianti

adeguati alla copertura del territorio della Repubblica di San Marino e i soldi dei contribuenti italiani, che andrete a chiedere tra poco con l'aumento del canone, cercate di utilizzarli meglio. Per cui, si può dare attuazione alla prima parte solamente se si rinegozia quell'Accordo, eliminando la partecipazione della RAI che è in violazione della legge Mammi.

Prendo comunque atto piacevolmente che da quell'obbrobrio di emendamento approvato in Commissione si sia passati ad un emendamento che si esprime in termini abbastanza civili e corretti, dei quali voglio dare pubblicamente atto sia al relatore che al Ministro.

**PRESIDENTE.** Senatore Visibelli, io però non ho capito una cosa e non so se la abbiano capita i colleghi. Questo emendamento 1.111/1 da voi presentato, intendete trasformarlo in ordine del giorno o lo mantenete?

**VISIBELLI.** Signor Presidente, intendiamo mantenere l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione.

**MAISANO GRASSI.** Domando di parlare per annuncio di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MAISANO GRASSI.** Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole all'emendamento 1.111/1.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 1.111/1, presentato dal senatore Visibelli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.111, nel nuovo testo, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

L'emendamento 1.136, presentato dal relatore, è stato ritirato. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.132, presentato dai senatori Nerli e Pinna.

\* **NERLI.** Lo ritiriamo.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.124, presentato dalla senatrice Fagni e da altri senatori.

**FAGNI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, anche secondo il giudizio del relatore e del Ministro l'emendamento 1.133, a firma dei senatori Nerli, Pinna e Angeloni, contiene in qualche misura la proposta del nostro emendamento 1.124.

Per questa ragione ritiriamo il nostro emendamento e voteremo a favore del successivo 1.133, anticipando qui la relativa dichiarazione di voto. Il nostro voto favorevole a quell'emendamento è dato dal fatto che si prevede comunque - come avevo già ricordato con la mia dichiarazione precedente - l'opportunità per le piccole emittenti locali di associarsi o consorziarsi, stabilendo un numero di almeno tre soci e un tetto del fatturato pari almeno a 200 milioni di lire. Questa possibilità vale per i *network* già autorizzati ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 223 del 1990, che prevede varie condizioni e situazioni. Al tempo stesso si consente a queste piccole emittenti di evitare la revoca dell'autorizzazione, che è un aspetto riconosciuto importante da chi ha avuto modo di vedere le trasmissioni delle stesse piccole emittenti, che effettivamente sono più qualificate rispetto ad altre. Infatti, così come vengono previsti i criteri per il rilascio della concessione, ugualmente ne sono previsti per la revoca della stessa: se non si rispettano le condizioni per ottenerla o si viene meno ad esse, si perde il diritto alla concessione medesima.

Di conseguenza, mantenendo basso il tetto del fatturato e prevedendo la possibilità di effettuare scambi e collegamenti fra le piccole emittenti (come previsto efficacemente dal proposto comma 7-ter), si adotterebbe una soluzione su cui siamo d'accordo. Per queste ragioni voteremo a favore del successivo emendamento 1.133.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.124, presentato dalla senatrice Fagni e da altri senatori, è pertanto ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.133, presentato dal senatore Nerli e da altri senatori.

**È approvato.**

RADI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

## Articolo 2.

1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all'articolo 32, comma 1, della

legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda, e comunque non oltre il 28 febbraio 1994.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni per la radiodiffusione televisiva entro il novantesimo giorno successivo al ricevimento della documentazione attestante i requisiti previsti dall'articolo 1 del presente decreto.

3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il 30 novembre 1993.

4. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nomina una commissione coordinata da un esperto in materie radioelettriche e composta da un esperto designato da ciascuna delle associazioni più rappresentative delle emittenti, da un esperto designato dalla concessionaria pubblica, da un esperto designato da ogni regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, da un esperto in materie giuridiche e da un rappresentante del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione. Tale commissione formula eventuali osservazioni e proposte sul procedimento istruttorio relativo al rilascio delle concessioni per l'esercizio della radiodiffusione ed opera quale organo consultivo del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per i problemi attinenti all'assetto del sistema radiotelevisivo. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 3, dopo le parole: «entro il 30 novembre 1993» aggiungere i seguenti periodi: «Tale documentazione non può comunque essere inoltrata oltre il predetto termine perentorio del 30 novembre 1993. Trascorso tale termine, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone la disattivazione immediata degli impianti delle emittenti che non abbiano presentato la documentazione richiesta. Il provvedimento che dispone la disattivazione è immediatamente esecutivo anche in presenza di eventuali ricorsi al giudice amministrativo».*

2.102

ZAPPASODI, MANIERI

*Al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: «e composta da un esperto designato da ciascuna delle associazioni più rappresentative delle emittenti», con le altre: «e composta da un esperto designato da ciascuna delle associazioni nazionali delle emittenti televisive, costituita almeno un anno prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

2.103

ZAPPASODI, MANIERI

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «da un esperto designato dalla concessionaria pubblica».*

2.100

FABI RAMOUS, PIERANI, ANDREINI

*Al comma 4, sopprimere le parole: «da un esperto designato dalla concessionaria pubblica».*

2.104

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, SERENA, PISATI

*Al comma 4, sostituire le parole: «da un esperto designato da ogni regione e dalle province autonome di Trento e Bolzano» con le altre: «da esperti designati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, in proporzione alla popolazione residente di ogni regione».*

2.105

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, SERENA, PISATI

*Al comma 4, sopprimere le parole: «da un esperto in materie giuridiche».*

2.106

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, SERENA, PISATI

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: «eventuali».*

2.101

LA COMMISSIONE

*Al comma 4, sopprimere le parole: «La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito».*

2.107

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, SERENA, PISATI

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* ZAPPASODI. L'emendamento 2.102 propone di aggiungere delle disposizioni che potrebbero essere opportune. Infatti si prevedono sanzioni per chi non si trovi in regola e non presenti la documentazione richiesta.

L'emendamento 2.103 si riferisce al periodo del comma 4 nel quale si prevede che la commissione sia composta anche da un esperto designato da ciascuna delle associazioni più rappresentative delle emittenti. Noi chiediamo che essa venga composta invece da un esperto «designato da ciascuna delle associazioni nazionali delle emittenti televisive, costituita almeno un anno prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Infatti riteniamo piuttosto vago far riferimento alle associazioni «più rappresentative». «Più rappresentative» non significa nulla.

FABJ RAMOUS. Con l'emendamento 2.100 si propone l'esclusione dalla commissione prevista dal comma 4 dell'articolo 2, dell'esperto designato dalla concessionaria pubblica. La presenza di un rappresentante della RAI in una commissione che deve sovrintendere unicamente al rilascio delle concessioni ai privati, appare incomprensibile, a meno che non si faccia valere il principio di reciprocità e prevedere quindi la presenza di privati nella commissione che sta procedendo alla revisione della Convenzione Stato RAI.

CAPPELLI. Signor Presidente, l'emendamento 2.104 è assolutamente identico a quello testè illustrato dalla collega Fabj Ramous. Aggiungerei soltanto la considerazione che a noi sembra assolutamente inopportuno, direi quasi contrario allo spirito del provvedimento, il fatto che un dipendente pubblico, appartenente alla RAI, si interessi di argomenti che attengono soprattutto al mercato delle televisioni locali. Mi sembra che con una simile previsione si segua una linea contraria a quanto si vuole garantire.

Con l'emendamento 2.105 si chiede di sostituire le parole: «da un esperto designato da ogni regione e dalle province autonome di Trento e Bolzano» con le altre: «da esperti designati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, in proporzione alla popolazione residente di ogni regione». Credo che questa proposta risponda ad un criterio di giustizia. Io provengo da una regione molto piccola, la Liguria, ma credo sarebbe assolutamente illogico chiedere per questa regione una rappresentanza nella commissione identica a quella di regioni molto più popolate, come la Lombardia, il Lazio o la Campania. Pertanto, la rappresentatività deve essere collegata alla densità demografica.

Chiediamo poi, con l'emendamento 2.106, di sopprimere le parole: «da un esperto in materie giuridiche» ritenendo che il personale già presente nel Ministero dovrebbe avere queste competenze. Quindi vogliamo evitare una indicazione inutile.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.107...

PRESIDENTE. Su questo emendamento c'è il parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione, pertanto dovrebbe dirci se intende mantenerlo.

CAPPELLI. Lo manteniamo, signor Presidente, ma più che per un ragionamento attinente al decreto in esame, per il rispetto di un principio di ordine generale. Il Gruppo della Lega Nord non ritiene possibile prevedere che un professionista che presta la sua opera lo faccia a titolo gratuito: deve esserci un corrispettivo, pagato anche per eliminare, io credo, tutta una serie di ombre, di nicchie, di cose strane che nel passato sono già successe in situazioni del genere.

Quindi riteniamo per principio di dover mantenere l'emendamento 2.107.

\* ROGNONI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 2.101 si illustra da solo: con esso togliamo una parola inutile, perchè quel termine: «eventuali» non aggiunge nulla.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

\* **ROGNONI, relatore.** Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 2.102, 2.103, 2.100, 2.104, 2.105, 2.106 e 2.107.

**PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni.** Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore. Vorrei solo pregare il senatore Cappelli di ritirare o di trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 2.107, in quanto, avendo il parere negativo della 5ª Commissione, dovrebbe essere approvato con maggioranza qualificata.

Il problema da esso sollevato riveste una certa importanza da un punto di vista concettuale, come il senatore Cappelli ha sottolineato, però è estraneo, come questione di principio generale, alla materia della discussione e potrebbe portare invece la votazione ad un intralcio procedurale che, stante la ristrettezza dei tempi di approvazione (non dimentichiamo che questo decreto deve essere approvato entro il 28 ottobre e deve ancora essere esaminato dalla Camera), potrebbe comportare dei ritardi.

Pregherei quindi vivamente il senatore Cappelli, alla luce del comune, credo, conclamato interesse ad approvare questo decreto, sia pure con le modifiche, di ritirare l'emendamento 2.107 o di trasformarlo in un ordine del giorno che il Governo accoglierebbe.

**PRESIDENTE.** Senatore Cappelli, udita la richiesta del Governo, qual è la sua risposta?

**CAPPELLI.** Sono d'accordo, signor Presidente nel trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

### **Sull'ordine dei lavori**

**FAGNI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FAGNI.** La ringrazio, signor Presidente, e mi scuso di interferire nell'*iter* di un disegno di legge che noi riteniamo abbia importanza, come del resto più volte ha sottolineato anche il Ministro. Però è in corso una riunione della Commissione bilancio sul disegno di legge collegato alla manovra finanziaria e io ho ricevuto l'invito a partecipare alle votazioni della Commissione stessa.

Ora, noi siamo bravi, me lo consenta, Presidente, anche se non dico che abbiamo l'aureola, ma non abbiamo ancora il dono dell'ubiquità: allora, o siamo qui o siamo là. Si giocano qui e là delle partite importanti; infatti noi riteniamo che questa legge debba essere approvata, volevamo che fosse emendata in un certo modo, ma il risultato della votazione sull'emendamento precedente ha dimostrato che la mancanza di qualche persona determina uno spostamento di

valutazione, positiva o negativa; ma si gioca una partita altrettanto importante anche in Commissione bilancio.

Allora io chiedo a lei, signor Presidente, come si può sciogliere questo nodo.

PRESIDENTE. Il problema si può risolvere, naturalmente sospendendo i lavori della 5ª Commissione. Abbiamo già invitato la Commissione a sospendere la seduta e, a quanto pare, è stata sconvocata; adesso ripetiamo la richiesta: io non credo che dobbiamo mandare i carabinieri, ma è evidente che la Commissione bilancio deve sospendere i lavori perchè i suoi membri devono poter partecipare alle votazioni in Aula.

Lei ha ragione, senatrice Fagni; del resto questa è una decisione già presa anche in sede di Conferenza dei Capigruppo, che noi dobbiamo solo attuare.

Passiamo allora alle votazioni...

MANNA. Ma non sospendiamo i nostri lavori per qualche minuto?

PRESIDENTE. Andiamo avanti, abbiate pazienza, adesso non esageriamo: fra dieci minuti vedremo se sono arrivati i colleghi della 5ª Commissione oppure no, e ci regoleremo di conseguenza.

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1499**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.102, presentato dai senatori Zappasodi e Manieri.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.103, presentato dai senatori Zappasodi e Manieri.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dalla senatrice Fabj Ramous e da altri senatori, identico all'emendamento 2.104, presentato dal senatore Cappelli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.105, presentato dal senatore Cappelli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.106, presentato dal senatore Cappelli e da altri senatori.

**Non è approvato.**



Metto ai voti l'emendamento 2.101, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

L'emendamento 2.107 è stato trasformato dal senatore Cappelli nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge n. 323 del 1993, con riferimento alla Commissione di cui al comma 4 dell'articolo 2,

invita il Governo:

a modificare le disposizioni concernenti il funzionamento della Commissione stessa per far sì che la partecipazione dei componenti non sia a titolo gratuito».

9.1499.3

CAPPELLI

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno.

PAGANI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

CAPPELLI. No, signor Presidente.

FAGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, vorrei un chiarimento dal Ministro sul comma 4 dell'articolo in esame. Sono stati respinti, anche con il voto del nostro Gruppo, tutti gli emendamenti che tendevano a sopprimere la presenza di alcuni esperti. Noi siamo d'accordo sulla creazione di questa commissione, coordinata da un esperto in materie radioelettriche. Tuttavia vorrei sapere da quanti membri sarà composta tale commissione, anche se trattandosi di membri a titolo gratuito ritengo che non si verificherà un sovraffollamento, come accade per la pubblicità dei *network*. Si tratta di una commissione cui si affida il compito delicato di formulare osservazioni e proposte sul procedimento istruttorio per il rilascio delle concessioni. Non vorremmo che una superfezione dei membri di essa togliesse snellezza all'organismo.

PAGANI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Se non sbaglio la commissione dovrebbe essere formata da un rappresentante per ciascuna regione, più i rappresentanti delle province autonome di Trento e Bolzano, più tre esperti, per un totale di ventisei componenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni avvia la revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1992, tenendo conto del quadro normativo vigente e della rapida evoluzione tecnologica del settore e prevedendo non più di otto reti televisive private in ambito nazionale.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

3.104

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, SERENA, PISATI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «Il Ministro» fino a: «4 marzo 1992» con le seguenti: «È approvato, ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 6 agosto 1990, n. 223, un nuovo piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva, in sostituzione di quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 1992».*

3.101

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, dopo le parole: «del 4 marzo 1992» inserire le seguenti: «del quale è sospesa l'applicazione e ogni effetto giuridico».*

3.100

FABJ RAMOUS, PIERANI, ANDREINI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nella revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva di cui al precedente comma 1, dovrà riservare alla radiodiffusione televisiva in ambito locale, in ogni bacino di utenza, almeno il 50 per cento dei programmi ricevibili senza disturbi sulle frequenze comprese tra i 54 e gli 860 MHz».

3.102

ZAPPASODI, MANIERI

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

«1-bis. La revisione dovrà tener conto del nuovo piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, se già approvato, o degli orientamenti generali emersi in sede di revisione del piano stesso.

1-ter. Le regioni e le province autonome devono essere preventivamente interpellate sulla localizzazione degli impianti, avuto riguardo alle esigenze sanitarie, ambientali e paesaggistiche.

1-quater. Devono essere evitate o ridotte al minimo le localizzazioni in prossimità degli abitati.

1-quinquies. Deve essere effettuato preventivamente il coordinamento internazionale.

1-sexies. Lo schema di piano deve essere predisposto nel rispetto degli obiettivi indicati nei commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990 n. 223 e secondo i criteri enunciati nei commi che precedono».

3.103

FRANZA

Invito i presentatori ad illustrarli.

CAPPELLI. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 3.104.

\* ROGNONI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 3.101 sostituisce una parte del primo comma dell'articolo 3. Il testo del decreto-legge è estremamente vago; afferma che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni avvia la revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze. Ebbene, l'emendamento tende a precisare i tempi per l'approvazione di tale piano.

FABJ RAMOUS. Signor Presidente, l'emendamento 3.100 tende a precisare la sospensione di ogni applicazione giuridica del piano di assegnazione delle frequenze, con particolare riferimento alle norme concernenti l'utilizzo di aree per gli impianti di trasmissione.

FRANZA. Signor Presidente, il piano nazionale delle assegnazioni delle frequenze radiotelevisive fu approvato il 20 gennaio 1992. A questo piano non è mai stata data attuazione; da ciò, la decisione del Governo, nella persona del ministro Pagani, di approvarne uno nuovo, con impegno sicuramente positivo.

Ma, se ci si limita (come fa l'emendamento riformulato in Commissione) a stabilire puramente e semplicemente l'approvazione di un nuovo piano, si corre il rischio di riprodurre quello precedente, con le stesse omissioni e vizi; mi riferisco in particolare a due aspetti: nel vecchio piano non si è tenuto infatti conto delle normative di carattere sanitario, ambientale e paesaggistico nè del coordinamento internazionale necessario per le trasmissioni in prossimità dei confini.

Fra l'altro, nel frattempo, alcune regioni, signor Ministro, hanno approvato normative di carattere sanitario, fissando le soglie di pericolosità biologica conseguenti all'esposizione delle popolazioni ai campi radioelettrici.

È necessario, dunque, tener conto nei principi di queste esigenze ambientali e sanitarie.

Per quanto riguarda il secondo aspetto - il coordinamento internazionale - è necessario indicarlo preventivamente in quanto si tratta di un'operazione che incide sull'effettiva disponibilità delle frequenze di trasmissione e di collegamento.

Suggerirei, dunque, di inserire nel testo formulato dalla Commissione l'emendamento appena illustrato.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

\* **ROGNONI, relatore.** Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.100, in quanto, di fatto, chiarisce e migliora l'emendamento presentato dalla Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.102, il concetto è giusto, però data la nostra intenzione di riorganizzare un piano, esprimo parere contrario; altrimenti, infatti, stabiliamo delle regole senza aver ancora completato il piano.

Condivido il contenuto dell'emendamento 3.103. Però, per le stesse ragioni espresse relativamente all'emendamento 3.102 (l'emendamento 3.103 infatti detterebbe regole dettagliate senza aver completato il piano) invito il senatore Franza a trasformare tale emendamento in un ordine del giorno, invitando il Governo ad accettarlo per l'importanza del suo contenuto. Ritengo un eccesso di legiferazione inserirlo nel testo del decreto-legge.

**PRESIDENTE.** Intende, senatore Franza, accogliere l'invito del relatore?

**FRANZA.** Accolgo l'invito del relatore e trasformo l'emendamento 3.103 in ordine del giorno.

**PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni.** Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.104; favorevole sull'emendamento 3.101.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.100, il Governo esprime perplessità relativamente alla seconda parte: sulle parole «del quale è sospesa l'applicazione» il Governo è d'accordo; sulle parole «e ogni effetto giuridico» il Governo non è d'accordo, in quanto francamente non sappiamo su quale terreno ci avventuriamo.

Ritengo automatica la sospensione di un effetto giuridico, quando sospendiamo l'applicazione del piano. Però, non sono in grado di valutare le conseguenze. Quindi, il Governo è favorevole a limitare la dizione semplicemente alle parole «del quale è sospesa l'applicazione» ed eliminando le parole «e ogni effetto giuridico».

Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 3.102.

Ribadisco il mio apprezzamento per l'emendamento presentato dal senatore Franza che potrà essere di aiuto, introducendo delle giuste prescrizioni nella elaborazione futura del piano delle frequenze.

Ritengo però sia opportuno trasformarlo in ordine del giorno anche per ragioni di tempo, perchè ad esempio il punto 1-*quinquies*, relativo al coordinamento internazionale preventivo, è un'operazione

necessaria ma presuppone dei tempi lunghi che potrebbero essere incompatibili con i tempi di attuazione del piano delle frequenze.

Ribadisco quindi parere favorevole alla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 3.103, ringraziando per il contributo.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione.

Ricordo che l'emendamento 3.104, presentato dal senatore Cappelli e da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Circa l'emendamento 3.100, il Governo ha chiesto ai presentatori di eliminare alla fine le parole «e ogni effetto giuridico». Senatrice Fabj Ramous, intendete accedere a questa richiesta?

**FABJ RAMOUS.** Accogliamo questa richiesta, anche se personalmente ho qualche perplessità.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dalla senatrice Fabj Ramous e da altri senatori, con la modifica suggerita dal Governo e accolta dai proponenti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.102, presentato dai senatori Zappasodi e Manieri.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 3.103 è stato trasformato dal senatore Franza in ordine del giorno. Invito il segretario a darne lettura.

**CANDIOTO, segretario:**

«Il Senato,

impegna il Governo affinché, nella revisione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto in esame, siano tenute in considerazione le seguenti esigenze:

a) la revisione dovrà tener conto del nuovo piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, se già approvato, o degli orientamenti generali emersi in sede di revisione del piano stesso;

b) le regioni e le province autonome devono essere preventivamente interpellate sulla localizzazione degli impianti, avuto riguardo alle esigenze sanitarie, ambientali e paesaggistiche;

c) devono essere evitate o ridotte al minimo le localizzazioni in prossimità degli abitati;

d) deve essere effettuato preventivamente il coordinamento internazionale;

e) lo schema di piano deve essere predisposto nel rispetto degli obiettivi indicati nei commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e secondo i criteri enunciati».

9.1499.4

FRANZA

PRESIDENTE. Poichè il relatore ha espresso il proprio parere favorevole su questo ordine del giorno e il Governo ha dichiarato di accoglierlo, domando al senatore Franza se insiste per la sua votazione.

FRANZA. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 4.

1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 28 febbraio 1994.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni per la radiodiffusione sonora entro il novantesimo giorno successivo al ricevimento della documentazione attestante i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.

3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il termine del 30 novembre 1993.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale devono assumere entro il 30 novembre 1993 l'impegno di cui all'articolo 16, comma 18, della legge 6 agosto 1990, n. 223, con riferimento all'orario minimo di programmazione settimanale di cui all'articolo 20, comma 1, della stessa legge n. 223 del 1990. Tale impegno che costituisce requisito essenziale per il rilascio della concessione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992,

n. 407, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, qualora non specificatamente contenuto nella domanda di concessione deve essere inoltrato entro il suddetto termine al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con atto con firma autenticata.

4.100

NERLI, PINNA, ANGELONI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

\* NERLI. Signor Presidente, con il decreto-legge n. 407, convertito nel dicembre 1992 nella legge n. 482, si imponeva agli editori radiofonici locali di assumere l'impegno ad effettuare l'informazione locale nella misura del 20 per cento del tempo di programmazione. Questo obbligo era scadenzato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione. L'aver assunto quell'impegno, come abbiamo visto, era la condizione per il rilascio della concessione provvisoria da parte del Ministro. Il termine concesso, cioè il tempo intercorso tra la conversione in legge e la data di scadenza della presentazione delle domande, fu allora solo di due giorni. In virtù di questo molti editori, soprattutto i più piccoli, non riuscirono ad ottemperare alle pratiche necessarie all'inoltro della domanda.

L'emendamento 4.100 va allora nel senso di superare questo problema e al tempo stesso ribadire però che l'impegno ad effettuare l'informazione locale per la radiofonia locale è condizione essenziale per il rilascio della concessione e che tale impegno debba essere assunto prima della concessione stessa e non dopo.

Poichè quindi entro il 30 novembre tutti i soggetti interessati al rilascio delle concessioni, secondo quanto stabilisce questo decreto, dovranno comunicare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le proprie condizioni ed il possesso dei requisiti, con il nostro emendamento si propone che in quella occasione ed entro quella data sia comunicata anche la volontà di effettuare l'informazione locale prevista dalla legge.

Ciò impedirebbe, sia per motivi tecnici che di scelta delle singole emittenze, di agire in maniera diversa rispetto a quanto previsto dal decreto che stiamo convertendo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

\* ROGNONI, *relatore*. Avrei bisogno di capire meglio. Sicuramente la sostanza dell'emendamento, così come ha spiegato il senatore Nerli, è corretta, mentre non capisco se sia giusta la posizione all'interno dell'articolo.

Nell'esame dell'articolo 1, abbiamo approvato l'emendamento 1.107 che era riferito al problema dell'informazione locale riaprendo dei termini. L'emendamento 4.100 è migliorativo ma andrebbe riferito a quella norma già votata. Pertanto non andrebbe proposto all'articolo 4 ma andrebbe riportato all'articolo 1.

**Presidenza del vice presidente GRANELLI**

PAGANI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Ho anch'io gli stessi dubbi espressi dal relatore. Quindi, con l'impegno che non si tratta di una proposta elusiva, sarei anch'io del parere di confrontarlo con un emendamento già approvato dalla Commissione su questo problema; sarebbe importante che non si contraddicessero tra di loro.

Sarebbe opportuno riportarlo all'articolo 1 e, comunque, rinviare la discussione sull'argomento.

\* NERLI. Avevo presentato l'emendamento al quarto comma dell'articolo 1, mentre gli uffici lo hanno collocato all'articolo 4.

PRESIDENTE. Mi pare che l'articolo 1 riguardi la televisione, non la radio.

\* ROGNONI, *relatore*. Gli uffici hanno collocato l'emendamento all'articolo 4 perchè parla delle radio. Pertanto è giusta la collocazione ed esprimo parere favorevole all'emendamento 4.100.

PAGANI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Si tratta di un articolo molto tecnico e complesso. Comunque ho acquisito una informazione che mi consente di essere d'accordo con il relatore. Pertanto esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.100.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dal senatore Nerli e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

**Articolo 5.**

1. Le emittenti televisive in ambito locale devono istituire, a decorrere dal 30 novembre 1993, un telegiornale a cui si applicano le norme sulla registrazione dei giornali periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali sono, a questo fine, considerati direttori responsabili degli stessi.

2. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, nonché ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora, ovvero ai soggetti autorizzati ad operare in ambito televisivo locale o in ambito radiofonico nazionale o locale di cui all'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è consentita, ai fini e nei limiti



dell'esercizio del diritto di cronaca, l'acquisizione e la diffusione di immagini e materiali sonori e di informazione su tutte le manifestazioni di preminente interesse generale che si svolgono nel bacino di utenza oggetto della concessione.

3. La presentazione annuale del bilancio e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è requisito essenziale per il rilascio e per la validità della concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone il diniego, ovvero la revoca della concessione nei confronti delle imprese esercenti impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che non inviano il proprio bilancio annuale e i relativi allegati, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382, all'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro il 31 luglio di ogni anno. Ai fini dell'applicazione del presente comma il Garante comunica, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine del 31 luglio, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle emittenti che non hanno rispettato il suddetto obbligo. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro il termine di trenta giorni, dispone il diniego, ovvero la revoca della concessione nei confronti delle imprese esercenti impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che non hanno rispettato tale obbligo. In sede di prima attuazione le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento al bilancio e ai relativi allegati dell'anno 1992. Le emittenti radiofoniche e televisive che hanno omesso la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati concernenti gli anni 1990 e 1991 possono presentarli entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti. Alle emittenti che, trascorso tale termine, non abbiano sanato la propria posizione, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su comunicazione del Garante, non rilascia la concessione.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 2, sostituire le parole: «si svolgono nel» con le altre: «interessano il».*

5.105

LA COMMISSIONE

*Al comma 2, sostituire le parole: «si svolgono nel» con le altre: «interessano il».*

5.104

ZAPPASODI, MANIERI

*Al comma 2, sostituire le parole: «si svolgono nel» con le altre: «interessano il».*

5.100

FABJ RAMOUS, PIERANI, ANDREINI

*Al comma 2, aggiungere in fine le parole: «anche in presenza di contratti che impediscano la divulgazione di notizie ed informazioni».*

5.109

ZAPPASODI, MANIERI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «anche in presenza dei contratti che impediscano la diffusione e la divulgazione di notizie e informazioni».*

5.101

FABJ RAMOUS, PIERANI, ANDREINI

*Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «centoventi».*

5.106

LA COMMISSIONE

*Al comma 3, al terzo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le altre: «sessanta giorni in sede di prima applicazione, e successivamente 120 giorni».*

5.112

NERLI

*Al comma 3, quinto periodo, sostituire le parole: «dell'anno 1992» con le altre: «dell'anno 1993».*

5.102

FABJ RAMOUS, PIERANI, ANDREINI

*Al comma 3, al quinto periodo, sostituire le parole: «dell'anno 1992» con le altre: «dell'anno 1993».*

5.108

TURINI

*Al comma 3, quinto periodo, sostituire le parole: «dell'anno 1992» con le altre: «dell'anno 1993».*

5.110

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, SERENA, PISATI

*Al comma 3, sesto periodo, dopo le parole: «gli anni 1990 e 91» inserire le seguenti: «e 1992».*

5.103

FABJ RAMOUS, PIERANI, ANDREINI

*Al comma 3, sesto periodo, dopo le parole: «1990 e 1991» inserire le seguenti: «e 1992».*

5.111

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, SERENA, PISATI

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Qualora entro il 31 luglio 1993 le emittenti medesime abbiano omesso la presentazione del bilancio e dei relativi allegati concernenti l'anno 1992, i medesimi documenti possono essere presentati entro e non oltre il 30 novembre 1993, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti. Alle emittenti che, trascorsi tali termini, non abbiano sanato la propria posizione, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, anche su comunicazione del Garante, non rilascia la concessione».*

5.107

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* ROGNONI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 5.105 consente il riconoscimento del diritto di cronaca per avvenimenti che si svolgano non solo nel bacino di utenza ma nell'intera zona in cui opera la televisione.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.106, chiederei al Ministro di riflettere sulla modifica, introdotta su sua richiesta, che porta il termine per la presentazione tardiva dei bilanci da sessanta a centoventi giorni in considerazione dei tempi di cui dispone il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. In prima applicazione si potrebbe mantenere il termine di sessanta giorni, per poi portarlo a centoventi giorni nella situazione a regime; altrimenti il parere del Garante potrebbe venire quando già il Ministro si è pronunciato.

L'emendamento 5.107 assorbe gli emendamenti dal 5.106 al 5.111. Era un chiarimento necessario per la presentazione dei bilanci, in ordine alla data. Quindi, pregherei i presentatori di ritirare questi emendamenti in quanto assorbiti.

\* ZAPPASODI. Signor Presidente, gli emendamenti 5.104 e 5.109 tendono ad attuare un giusto diritto di cronaca.

FABJ RAMOUS. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 5.100 poichè è identico all'emendamento 5.105, presentato dalla Commissione. Mi pare che anche l'emendamento 5.101 appaia ricompreso nell'emendamento 5.105 ma desidero mantenerlo, poichè estende il carattere territoriale degli eventi tutelati dal diritto di cronaca, sulla base dell'interesse degli utenti residenti nel bacino di utenza ed esplicita (altrimenti l'intera disposizione sarebbe velleitaria) la prevalenza del diritto di cronaca per le emittenti locali (obbligate a fare informazione locale) anche su eventuali contratti di esclusiva.

Ritiro l'emendamento 5.102, come richiesto dal senatore Rognoni, poichè assorbito dall'emendamento 5.107 della Commissione. Ciò che si voleva evitare, e mi pare recepito dalla Commissione, è il carattere retroattivo della previsione.

\* NERLI. Signor Presidente, l'emendamento 5.112 non tende tanto a contraddire quanto deliberato dalla Commissione, ma piuttosto a eliminare un problema di ordine pratico che può determinarsi se l'emenda-

mento stesso non viene accolto. In Commissione, infatti, il termine entro il quale il Garante deve rispondere alle domande ricevute è stato portato da sessanta a centoventi giorni. Noi proponiamo che si ripristini il termine di sessanta giorni in sede di prima applicazione della legge; successivamente tale termine può essere fissato in centoventi giorni. Se rimanesse il termine di centoventi giorni le imprese che negli anni passati non hanno presentato bilanci e non hanno sanato la loro situazione, paradossalmente potrebbero adempiere all'obbligo successivamente al termine entro il quale vengono riviste le concessioni; si arriverebbe infatti al mese di marzo, per cui potrebbe essere rilasciata la concessione ad aziende che non avrebbero diritto e successivamente la concessione potrebbe essere revocata. Chiediamo allora di modificare nuovamente il testo approvato in Commissione, stabilendo il termine di sessanta giorni in sede di prima applicazione della legge e di centoventi giorni poi.

TURINI. Signor Presidente, l'emendamento 5.8 si illustra da sè. Propongo di evitare che la disposizione di cui al quinto periodo del comma 3 assuma carattere di retroattività.

CAPPELLI. Signor Presidente, gli emendamenti 5.110 e 5.111 sono puramente tecnici; peraltro risultano già accolti in qualche modo dall'emendamento della Commissione. Accetto quindi l'invito del relatore a ritirarli.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

\* ROGNONI, *relatore*. L'emendamento 5.100 è stato ritirato e del resto, assieme al 5.104, era identico all'emendamento proposto dalla Commissione.

Sono contrario agli emendamenti 5.109, 5.101, 5.108 e 5.103, oltre che al 5.110, al 5.102 e al 5.111 che sono stati ritirati, in quanto l'emendamento 5.107 proposto dalla Commissione tiene conto delle esigenze espresse con le proposte dei colleghi.

Ritiro infine l'emendamento 5.106 e mi dichiaro favorevole al 5.112, che corrisponde esattamente a quanto avevo suggerito in precedenza.

PAGANI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il mio parere è conforme a quello del relatore. In particolare mi dichiaro favorevole all'emendamento 5.112, che contiene opportune specificazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.105, presentato dalla Commissione, identico all'emendamento 5.104, presentato dai senatori Zappasodi e Manieri.

**È approvato.**

Ricordo che l'emendamento 5.100 presentato dalla senatrice Fabj Ramous e da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 5.109, presentato dai senatori Zappasodi e Manieri, sostanzialmente identico all'emendamento 5.101, presentato dalla senatrice Fabj Ramous e da altri senatori.

**Non è approvato.**

CROCETTA. Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Senatore Crocetta, i segretari hanno giudicato sufficientemente chiaro l'esito del voto.

CROCETTA. Avevo visto parecchie mani alzate. Ad ogni modo, non insisto nella mia richiesta.

PRESIDENTE. Il senatore Crocetta, comunque, ha ragione. È bene che ogni collega esprima con chiarezza il proprio voto.

L'emendamento 5.106 è stato ritirato. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.112.

FAGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, colgo l'occasione di questa dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.112, presentato dal senatore Nerli, per indirizzare un breve messaggio al Ministro richiamando quanto previsto nell'emendamento 1.133, respinto poco fa dall'Assemblea, che faceva riferimento ai bilanci delle emittenti. Con l'emendamento in esame si stabilisce il tempo entro il quale le imprese esercenti impianti radiotelevisivi sono obbligate a presentare i propri bilanci. È un requisito essenziale per l'ottenimento della concessione; addirittura se si viene meno a quest'obbligo la concessione stessa viene revocata. Però, poichè si tratta di emittenti locali di piccole dimensioni, di modesti impianti di radio e telediffusione, era opportuno consentire forme di consorziatura e si doveva stabilire quel tetto di bilancio indicato nell'emendamento 1.133. In tale modo avremmo dato una mano alle emittenti più piccole.

Credo che l'emendamento proposto dal senatore Nerli all'articolo 5, che prevede un termine di sessanta giorni in sede di prima applicazione e successivamente di centoventi giorni, dia qualche possibilità in più a queste piccole strutture, ma si impone pur sempre una limitazione, che discende proprio dall'aver bocciato l'emendamento 1.133. Credo che questo comporterà delle difficoltà.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.112, presentato dal senatore Nerli.

**È approvato.**

Ricordo che l'emendamento 5.102 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 5.108, presentato dal senatore Turini.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 5.110 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 5.103, presentato dalla senatrice Fabj Ramous e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 5.111 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 5.107, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 6.

1. Durante il periodo di tre anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti esclusivamente i trasferimenti di proprietà di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario, nonché i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 19 e 34 della stessa legge.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può disporre, secondo le procedure di cui all'articolo 32, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le modifiche operative, tecniche e strutturali degli impianti censiti ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, ai fini dell'ottimizzazione e della razionalizzazione della gestione dello spettro radio o in presenza di motivate situazioni quali sfratto, finita locazione o trasferimento dell'impresa, compatibilizzazione radioelettrica, realizzazione dei collegamenti necessari all'autorizzazione di cui all'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e ottemperanza ad ogni altro obbligo di legge.

3. Le disposizioni contenute nell'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applicano anche nei confronti delle emittenti che operano nello stesso bacino di utenza.

4. Fino alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le frequenze destinate alla radiodiffusione televisiva che si rendano disponibili sono utilizzate per la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche di comunicazione.

5. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro della pubblica istruzione, è costituita una

commissione consultiva avente il compito di proporre al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni i criteri di utilizzazione delle frequenze di cui al comma 4, nonché gli enti tecnici, scientifici e culturali ammessi alla loro utilizzazione. I criteri proposti dalla commissione sono recepiti in un regolamento da adottare ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nello stesso regolamento è fissata la misura dei canoni da corrispondere per l'utilizzazione delle frequenze di cui al presente articolo.

6. Per le emittenti radiofoniche il divieto di detenere frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino, previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica a decorrere dalla data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Durante il periodo di tre anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Sono consentiti, inoltre, i trasferimenti di rami di azienda tra concessionari televisivi in ambito locale ed i relativi collegamenti, purchè ne sia data comunicazione al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni».

6.110

ZAPPASODI, MANIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Durante il periodo di tre anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti i trasferimenti di proprietà di interesse emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario nonché, in deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 3, dell'articolo 34, della legge 6 agosto 1990, n. 223, i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della medesima legge. Sono consentiti, inoltre, per i due anni successivi al rilascio delle concessioni, i trasferimenti di rami di azienda esclusivamente tra concessionari televisivi operanti in ambito locale purchè ne sia data comunicazione al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni».

6.100

FABJ RAMOUS, PIERANI, ANDREINI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Durante il periodo di tre anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti i trasferimenti di proprietà di interesse emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario nonché, in deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 34 della legge 6 agosto 1990 n. 223, i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13 comma 1 della medesima legge. Sono consentiti, inoltre, per i due anni successivi al rilascio delle conces-

sioni, i trasferimenti di rami di azienda esclusivamente tra concessionari televisivi operanti in ambito locale purchè ne sia data comunicazione al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni».

6.112

TURINI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Durante il periodo di tre anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti i trasferimenti di proprietà di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario nonchè, in deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della medesima legge. Sono consentiti, inoltre, per i due anni successivi al rilascio delle concessioni, i trasferimenti di rami di azienda esclusivamente tra concessionari televisivi operanti in ambito locale purchè ne sia data comunicazione al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni».

6.117

MARTELLI, GARRAFFA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Durante il periodo di tre anni decorrente dal rilascio della concessione sono consentiti i trasferimenti di proprietà di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario nonchè, in deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 34 della legge 6 agosto 1990 n. 223, i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della medesima legge. Sono consentiti, inoltre, per i due anni successivi al rilascio delle concessioni, i trasferimenti di rami di azienda esclusivamente tra concessionari televisivi operanti in ambito locale purchè ne sia data comunicazione al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni».

6.122

FAGNI, SARTORI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Durante il periodo di tre anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti i trasferimenti di proprietà di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario, nonchè, in deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 3, dell'articolo 34, della legge 6 agosto 1990, n. 223, i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della medesima legge. Sono consentiti inoltre per 12 mesi successivi al rilascio delle concessioni, i trasferimenti di rami d'azienda fra concessionari televisivi operanti in ambito locale e fra questi e i soggetti di cui al comma 3 del presente decreto, dell'articolo 1 che eserciscano una sola rete».

6.131

NERLI, ANGELONI, PINNA



*Al comma 1, sostituire le parole: «articoli 19 e 34» con le seguenti: «articoli 15 e 19».*

6.106

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini dei trasferimenti di cui agli articoli 13, comma 1, e 17, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le fondazioni e le associazioni riconosciute e non riconosciute sono equiparate alle persone fisiche».

6.132

NERLI, ANGELONI, PINNA

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Sono consentite ai privati esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva, secondo le procedure di cui all'articolo 32, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le modifiche operative, tecniche e strutturali degli impianti rese necessarie da motivate situazioni quali sfratto, fine locazione, trasferimento d'impresa, compatibilizzazione del quadro radioelettrico generale, realizzazione dei collegamenti necessari alla autorizzazione di cui all'articolo 21 della citata legge n. 223 del 1990 e ottemperanza ad ogni altro obbligo di legge».

6.111

ZAPPASODI, MANIERI

*Al comma 2, sostituire le parole da: «realizzazione dei collegamenti necessari» fino alla fine del comma con le altre: «ottemperanza ad ogni altro obbligo di legge; può altresì autorizzare modifiche degli impianti radiotelevisivi o eventuali nuove attivazioni degli stessi finalizzati alla realizzazione dei collegamenti necessari all'autorizzazione di cui all'articolo 21, della legge 6 agosto 1990, n. 223».*

6.101

FABJ RAMOUS, PIERANI, ANDREINI

*Al comma 2, sostituire le parole da «realizzazione» fino alla fine del comma, con le altre: «ottemperanza ad ogni altro obbligo di legge; può altresì autorizzare modifiche degli impianti radiotelevisivi o eventuali nuove attivazioni degli stessi finalizzati alla realizzazione dei collegamenti necessari all'autorizzazione di cui all'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223».*

6.118

MARTELLI, GARRAFFA

*Al comma 2, sostituire le parole da: «realizzazione» fino alla fine del comma, con le altre: «ottemperanza ad ogni altro obbligo di legge; può altresì autorizzare modifiche degli impianti radiotelevisivi o eventuali nuove attivazioni degli stessi finalizzati alla realizzazione dei collegamenti necessari all'autorizzazione di cui all'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223».*

6.119

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, SERENA, PISATI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Gli impianti eserciti da emittenti i cui proprietari sono stati dichiarati falliti devono essere immediatamente disattivati».

6.107

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Gli impianti eserciti da emittenti dichiarate fallite debbono essere immediatamente disattivati».

6.102

FABJ RAMOUS, PIERANI, ANDREINI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Gli impianti esercitati da emittenti appartenenti a persone fisiche o giuridiche che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultano fallite, debbono essere immediatamente disattivati».

6.130

VISIBELLI, MEDURI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-ter. Ai fini della qualificazione e della razionalizzazione delle trasmissioni nonchè in presenza di situazioni di cui al comma 2, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni autorizza, in attesa dell'entrata in vigore del nuovo anno di assegnazione, i concessionari privati per la radiodiffusione televisiva, ad utilizzare le frequenze rese disponibili per effetto del precedente comma 2-bis, nonchè per rinunce, revoche delle concessioni o delle autorizzazioni o delle dimissioni e disattivazioni degli impianti».

6.103

FABJ RAMOUS, PIERANI, ANDREINI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-ter. Ai fini dell'ottimizzazione e della razionalizzazione delle trasmissioni nonchè in presenza di situazioni di cui al comma 2 il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni autorizza, in attesa dell'entrata in vigore del nuovo piano di assegnazione, i concessionari privati per la radiodiffusione televisiva ad utilizzare le frequenze rese disponibili per effetto del precedente comma 2-bis, nonchè per rinunce, revoche delle concessioni o delle autorizzazioni o dimissioni e disattivazioni degli impianti».

6.116

TURINI

*Sopprimere il comma 4.*

6.120

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, SERENA, PISATI

*All'emendamento 6.108 sopprimere l'ultimo periodo.*

6.108/1

MARTELLI, GARRAFFA

*All'emendamento 6.108, sopprimere l'ultimo periodo.*

6.108/2

FAGNI, SARTORI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Fino alla approvazione del piano di cui all'articolo 3, comma 1, comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le frequenze destinate alla radiodiffusione televisiva che si rendano disponibili sono utilizzate per la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche di comunicazione, salvo nel caso in cui siano necessarie per risolvere problemi di compatibilizzazione radioelettrica o per ottemperare ad ogni altro obbligo di legge. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può altresì disporre l'assegnazione delle suddette frequenze in esecuzione di accordi internazionali».

6.108

LA COMMISSIONE

*Al comma 4, dopo le parole: «che si rendono disponibili» inserire le seguenti: «, fatte salve le necessità di cui al comma 2-ter del presente articolo».*

6.104

FABJ RAMOUS, PIERANI, ANDREINI

*Al comma 4, dopo le parole: «che si rendano disponibili» inserire le seguenti: «, fatte salve le necessità di cui al precedente comma 2-ter del presente articolo,».*

6.115

TURINI

*Sopprimere il comma 5.*

6.121

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, SERENA, PISATI

*Al comma 5, dopo la parola: «frequenze» inserire le seguenti: «destinate alla sperimentazione».*

6.105

FABJ RAMOUS, PIERANI, ANDREINI

*Al comma 6, sostituire le parole da: «di attuazione» fino alla fine del comma con le seguenti: «di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di apposito avviso di approvazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora, ad eccezione delle emittenti che irradiano con impianti ubicati in uno stesso sito con un sistema di antenne di identiche caratteristiche tecnico-operative».*

6.109

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di un migliore coordinamento delle emissioni radioelettriche i concessionari pubblici e privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti ad effettuare tutti i trasferimenti ed i collegamenti del proprio segnale tramite ponti in microonde. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i trasferimenti del segnale in banda televisiva dovranno essere sostituiti ed utilizzabili solo come riserva per eventuali emergenze, senza per altro generare interferenza alla diffusione dei vari programmi».

6.113

FAGNI, SARTORI, SALVATO, CROCETTA, LOPEZ,  
VINCI, DIONISI, BOFFARDI, CONDARCURI,  
COSSUTTA, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,  
ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MANZI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-ter. I concessionari pubblici e privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale, nel caso in cui servono la stessa area con più canali, sono tenuti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad indicare al Ministero delle poste e telecomunicazioni quale dei canali in esercizio sia quello principale ed al quale debba essere garantita l'assenza di interferenze».

6.114

FAGNI, SARTORI, SALVATO, CROCETTA, LOPEZ,  
VINCI, DIONISI, BOFFARDI, CONDARCURI,  
COSSUTTA, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,  
ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MANZI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* ZAPPASODI. Signor Presidente, con l'emendamento 6.110 si intende dare la possibilità alle emittenti locali di cedere rami di azienda per motivi vari, fra cui quello di ottimizzare la copertura del bacino.

L'emendamento 6.111 consente modifiche operative, tecniche e strutturali degli impianti rese necessarie da motivate situazioni quali, per esempio, lo sfratto, la fine della locazione, il trasferimento di

impresa; in tal modo l'autorizzazione è automatica e non deve essere concessa dal Ministro di volta in volta come si prevede nel decreto.

FABJ RAMOUS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i nostri emendamenti all'articolo 6 ci paiono particolarmente importanti. Il 6.100 è un emendamento di coordinamento con le disposizioni della legge n. 223 del 1990 che rende possibile anche l'eventuale cessione di aziende a nuovi soggetti, così da evitare di congelare il valore sul mercato di aziende che rischiano di essere immobilizzate.

Si tratta inoltre di ristabilire quanto già introdotto dalla Camera nel precedente decreto, circa la possibilità di una progressiva razionalizzazione degli impianti tra privati stessi, utilizzando un periodo transitorio per ulteriori ottimizzazioni delle reti, in attesa del nuovo piano delle frequenze.

L'emendamento 6.101 consente l'effettiva migliore realizzazione di effettive reti di interconnessione, anche con riguardo alla necessità di attivare nuovi impianti di collegamento tra diverse emittenti in circuito; impianti che, alla data del censimento, ovviamente non potevano esistere.

Anche gli emendamenti 6.102 e 6.103 paiono necessari. Essi intendono introdurre, in attesa del nuovo piano delle frequenze, effettive norme di coordinamento e razionalizzazione del *caos* dell'etere. Il Ministro dovrebbe procedere a dismettere gli impianti di emittenti appartenenti a persone fisiche o giuridiche fallite, così come avviene in qualsiasi altro settore per aziende che utilizzano un bene dello Stato, anche per meglio utilizzare la riserva di frequenze disponibili per incominciare a razionalizzare l'esistente insieme alle esigenze di sperimentazione. Non è possibile che, dopo tre anni di congelamento (cioè dal 1990 ad oggi) e in attesa di un nuovo piano, non possano essere sistemate alcune situazioni oggettive, utilizzando quelle risorse che si renderanno disponibili.

TURINI. Signor Presidente, gli emendamenti 6.112, 6.116 e 6.115 sono analoghi ai precedenti: si intendono illustrati.

MARTELLI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 6.117, 6.118 e 6.108/1.

\* SARTORI. Signor Presidente, l'emendamento 6.122, se non erro, è simile agli emendamenti 6.100, 6.112 e 6.117, presentati da altri colleghi. Si intende consentire il trasferimento di rami di azienda nei primi anni, purchè tra operatori già in possesso delle concessioni.

Il subemendamento 6.108/2, propone di sopprimere l'ultimo periodo dell'emendamento 6.108 della Commissione, che prevede la possibilità di assegnazione di frequenze da parte del Ministro in esecuzione di Accordi internazionali. Ci siamo già soffermati su questo argomento nella discussione dell'emendamento 1.111 concernente l'emittente di San Marino. Gli emendamenti 6.113 e 6.114 già erano stati presentati da noi in Commissione. Devo dare atto al Ministro, che in quella sede aveva dichiarato il suo pieno accordo sulle nostre proposte,

di averne suggerito tuttavia il ritiro, ritenendo in questo momento inapplicabile il contenuto dei due emendamenti.

Abbiamo ritenuto opportuno ripresentarli giacchè li riteniamo validi ed anche perchè vogliamo che restino agli atti. In particolare, numerose emittenti hanno lamentato la sovrapposizione di emissioni. L'emendamento 6.114 stabilisce che nel caso di reti che occupino più di un canale nello stesso bacino i concessionari siano tenuti ad indicare il canale principale sul quale debba essere garantita l'assenza di interferenze: questo, proprio per favorire chiarezza di trasmissione alle emittenti attualmente operanti.

\* NERLI. Non mi dilungherò sull'emendamento 6.131 giacchè è in sintonia con altri emendamenti presentati sullo stesso argomento. Esso intende consentire i trasferimenti societari, anche per rami di azienda, proprio in virtù della situazione in cui versa il sistema radiotelevisivo e considerato che stiamo procedendo al rilascio di concessioni provvisorie in attesa di un piano di assegnazione delle frequenze che deve essere definito *ex novo*.

Riteniamo tuttavia che il termine previsto nell'emendamento 6.100 per tali operazioni sia troppo lungo. Con l'emendamento 6.131 lo fissiamo in dodici mesi.

Con l'emendamento 6.132 intendiamo eliminare una situazione — che a noi sembra evidente — di disparità di trattamento rispetto alle società di capitali in tema di trasferimenti societari. Per superare tale incongruenza contenuta nella legge Mammì proponiamo che le fondazioni e le associazioni riconosciute e non riconosciute vengano equiparate alle imprese individuali, permettendo così l'eventuale cessione totale dell'azienda.

\* ROGNONI, *relatore*. Il testo del decreto-legge cita gli articoli 19 e 34 della legge Mammì. L'articolo 34, in particolare, stabilisce che per quattro anni dalla prima concessione non è più possibile fare ciò che poi invece si autorizza. Si tratta di una contraddizione e quindi si ritiene opportuno sostituire, con l'emendamento 6.106, i citati articoli della legge Mammì con gli articoli 15 e 19, il primo sulle norme *antitrust* ed il secondo sulle reti nazionali.

L'emendamento 6.107 è di contenuto analogo agli emendamenti 6.102 e 6.130. In particolare, la formulazione dell'emendamento 6.130 mi sembra la più corretta.

L'emendamento 6.108 tende a sostituire il comma 4 con il seguente: «Fino alla approvazione del piano di cui all'articolo 3, comma 1, comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le frequenze destinate alla radiodiffusione televisiva che si rendano disponibili sono utilizzate per la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche di comunicazione, salvo nel caso in cui siano necessarie per risolvere problemi di compatibilizzazione radioelettrica o per ottemperare ad ogni altro obbligo di legge». È lasciata al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni la possibilità di disporre l'assegnazione delle suddette frequenze in esecuzione di Accordi internazionali.

L'emendamento 6.109 intende sostituire le parole da: «di attuazione» fino alla fine del comma con le seguenti: «di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di apposito avviso di approvazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora, ad eccezione delle emittenti che irradiano con impianti ubicati in uno stesso sito con un sistema di antenne di identiche caratteristiche tecnico-operative».

CAPPELLI. Signor Presidente, intendo prima di tutto far rilevare al relatore che l'emendamento 6.107, presentato dalla Commissione è erroneo. Esso deriva da un emendamento presentato dal Gruppo della Lega Nord in Commissione, ma non corrisponde assolutamente al contenuto di quest'ultimo che invece è stato recepito correttamente nell'emendamento 6.102, presentato dalla senatrice Fabj Ramous. Non si parlava affatto di proprietari. Quindi invito a correggerlo, anche se condivido quanto detto dal relatore relativamente all'emendamento 6.130, presentato dal senatore Visibelli, sul quale esprimo a nome del mio Gruppo parere favorevole.

Riguardo all'emendamento 6.119, identico all'emendamento 6.101, intendo intervenire brevemente, invitando il relatore a prestare particolare attenzione. Esso rende possibile l'attivazione di nuovi impianti di collegamento. In tal modo è possibile razionalizzare i collegamenti fra le emittenti, anche al fine di costituire – questo è uno dei fini che ci proponiamo – quei circuiti e quegli accordi che costituiscono il vero futuro della emittenza.

Per quel che riguarda gli emendamenti 6.120 e 6.121, tendenti alla soppressione dei commi 4 e 5, sottolineo che il mio Gruppo è contrario ad assegnazioni di frequenze proprio a chi, attraverso la RAI, ha dimostrato di non saper assolutamente gestire il settore. Ritengo che non si possa nè si debba assegnare *a priori* una rete a chi, in realtà non indica – nel senso che non si disciplina normativamente – l'uso che si intende farne. Ho l'impressione che si intenda proseguire sulla strada percorsa fino ad oggi per altri tre anni, ossia consentire che l'uso significhi acquisizione di fatto. A ciò noi siamo assolutamente contrari.

VISIBELLI. Ringrazio il relatore ed il senatore Cappelli per il recepimento positivo dell'emendamento 6.130, di cui hanno colto la portata, ossia una migliore articolazione dell'emendamento 6.107, proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame. (*Brusio in Aula*).

Procediamo con calma, auspicando che i senatori prestino la loro attenzione; il relatore dice che si tratta di una materia complessa e quindi auspicherebbe meno brusio in Aula per potersi orientare.

\* ROGNONI, *relatore*. Ci sono una serie di emendamenti, che condivido nel loro spirito, che tendono a consentire le cessioni di rami di azienda, al fine di arrivare in tempi ragionevoli a fare «pulizia» nelle varie aziende, in modo che si risisteminano.

La differenza tra i diversi emendamenti è sui tempi. Proporrei tempi più ristretti anche per essere più rigorosi.

Il termine più breve, fra quelli indicati nei vari emendamenti, è quello indicato nell'emendamento 6.131 (dodici mesi), mentre in altri emendamenti si parla di due anni. Ritengo che tale termine possa essere ulteriormente ristretto. Se il Governo è d'accordo, e se i presentatori accettano il suggerimento, ritengo che si potrebbe prevedere un termine di sei mesi. In tal modo si potrebbe salvare il principio di consentire un mercato delle frequenze, per un periodo non di due anni, più lungo o addirittura indeterminato, bensì per un periodo di tempo oggettivamente sufficiente.

Considerato lo spirito di tutti questi emendamenti, è opportuno da parte mia esprimere su tutti parere contrario, pronunziandomi in senso favorevole sull'emendamento 6.131, con la modifica che ho proposto. Esprimo - ripeto - parere contrario sugli emendamenti 6.110, 6.100, 6.112, 6.117 e 6.122 non per un giudizio negativo nel merito, ma in vista di una migliore definizione della materia attraverso l'emendamento 6.131.

Esprimo poi parere favorevole sull'emendamento 6.132, mentre sono contrario agli emendamenti 6.111, 6.101, 6.118 e 6.119.

Circa l'emendamento 6.102, direi che può valere il mio giudizio positivo in merito al successivo emendamento 6.130, che mi sembra più puntuale. Ritengo che questo assorba l'emendamento 6.102, nonché l'emendamento 6.107, che ritiro a nome della Commissione.

Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 6.103, 6.116, 6.120, 6.108/1, 6.108/2, 6.104, 6.115, 6.121, 6.105, 6.113 e 6.114.

PAGANI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, nel conformarmi al parere del relatore, voglio richiamare un principio di base che è a fondamento di questo articolo. Le frequenze non sono un bene di coloro che attualmente le utilizzano; esse sono un bene pubblico che sarà sempre più prezioso. È quindi nostro dovere utilizzarle nel migliore dei modi, nel modo più utile per la collettività. Pertanto, laddove si dovessero liberare delle frequenze, queste dovranno ritornare nel patrimonio dello Stato e non andare a formare un'altra rete, come ancora talvolta viene detto. Non si ipotizza alcuna rete: tali frequenze saranno utilizzate nelle forme che si riteranno più opportune, potranno servire per la teledidattica, per fare delle sperimentazioni, per ragioni tecnologiche (ad esempio, per procedimenti di *simul cast* per passare dal sistema analogico al sistema numerico).

Ho voluto richiamare questo principio perchè non possiamo assentire supinamente all'accensione di un mercato delle frequenze, come in alcuni emendamenti si propone di fare. Possiamo accettare - e sono d'accordo con il relatore - che, prendendo atto della realtà esistente, con senso di pragmatismo e di realismo, si possa dare un breve periodo di tempo affinché vengano sistemate alcune situazioni pendenti.

Quindi, in buona sostanza concordo con l'emendamento 6.131, con la modifica suggerita dal relatore, secondo la quale i trasferimenti saranno consentiti per sei mesi, anzichè per i dodici mesi inizialmente previsti dall'emendamento.



Desidero soffermarmi su due emendamenti di grande rilevanza, il 6.113 e il 6.114, presentati dai senatori Fagni e Sartori, sui quali mi spiace veramente di non poter esprimere parere favorevole.

Si tratta di emendamenti importanti che dovrebbero essere attuali; però, come ho già spiegato in Commissione, si corre il rischio di far effettuare agli attuali utilizzatori spese molto rilevanti che in larga misura potrebbero essere vanificate dal nuovo piano delle frequenze. Si tratta di emendamenti che sicuramente dovranno essere attuati nella fase definitiva; ora siamo in una fase transitoria e quindi si correrebbe il rischio di far effettuare delle spese inutili.

**PRESIDENTE.** Senatore Nerli, il relatore ha proposto di modificare l'emendamento 6.131, stabilendo un termine di sei mesi anziché di dodici. Lei è d'accordo?

**NERLI.** Va bene.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 6.110, presentato dai senatori Zappasodi e Manieri.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.100, identico agli emendamenti 6.112, 6.117 e 6.122.

**SARTORI.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

\* **SARTORI.** Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 6.122 in quanto l'emendamento 6.131 recepisce i principi già esposti nel nostro.

Già che ho la parola volevo riflettere sul termine indicato nell'emendamento 6.131. Ho capito benissimo cosa voleva intendere il relatore nel proporre la riduzione da dodici a sei mesi. Al limite sarei d'accordo, però vorrei osservare che, dato che saranno necessarie operazioni che richiederanno tempi tecnici, si corre il rischio che ponendo un termine così ridotto non si possa attuare la volontà.

Ad esempio, per due società che vogliano stipulare un accordo, ci sarà prima la fase della trattativa e poi la materializzazione dell'accordo. Potremmo prevedere che il termine decorra dal momento della dichiarazione di volontà di fusione resa al Ministero delle poste prima di passare alla parte tecnica. Anche se sono d'accordo sul principio, perchè è giusto che l'operazione avvenga rapidamente, il breve termine previsto mi sembra piuttosto limitante.

**PRESIDENTE.** Prendo atto del ritiro dell'emendamento 6.122.

Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dalla senatrice Fabj Ramous e da altri senatori, identico all'emendamento 6.112, presentato dal senatore Turini, e all'emendamento 6.117, presentato dai senatori Martelli e Garraffa.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.131.

FRANZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Signor Presidente, in Commissione ho presentato, senza fortuna, un emendamento analogo. Siccome ora lo vedo riproposto con l'adesione del relatore e del Governo, chiedo che ad esso venga aggiunta la mia firma.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della richiesta del senatore Franza.

LOMBARDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.131, presentato dal senatore Nerli e da altri senatori.

**È approvato.**

Pertanto l'emendamento 6.106, presentato dalla Commissione, è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 6.132, presentato dal senatore Nerli e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.111, presentato dai senatori Zappasodi e Manieri.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.101, presentato dalla senatrice Fabj Ramous e da altri senatori, identico all'emendamento 6.118, presentato dai senatori Martelli e Garraffa, e all'emendamento 6.119, presentato dal senatore Cappelli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 6.107 della Commissione è stato ritirato.  
Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.102.

GIUNTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GIUNTA. Ricordo che la maggioranza della Commissione si era dichiarata favorevole - se ben ricordo, anche il Ministro - a che gli impianti eserciti da emittenti dichiarate fallite dovessero essere immediatamente disattivati.

Peraltro, dato che gli impianti possono essere eserciti da società per azioni, magari a capitale molto diffuso, è difficile individuare i soci falliti e quindi deve fallire la società emittente, non gli azionisti.

Ricordo che in Commissione era stato approvato l'emendamento che reca ora il numero 6.102, poichè proposto da numerosi senatori. Non capisco per quale motivo ora il Governo e il relatore si dichiarino contrari a questo testo e pertanto vorrei da loro un chiarimento. Inoltre invito l'Aula a spiegare come si possano individuare nelle emittenti i soci, visto che molte di esse sono gestite da società per azioni con un capitale molto diffuso. Mi chiedo, nel caso venga dichiarato fallito un azionista proprietario di una sola azione, se occorra disattivare l'impianto.

\* ROGNONI, *relatore*. Non so se il senatore Giunta non ha capito quanto avevo affermato in precedenza o se sono io a non aver capito ciò che egli ha detto. Ad ogni modo, proprio per i motivi già ricordati ho ritirato l'emendamento 6.107 della Commissione. Mi sembrava infatti che tale emendamento non coincidesse con l'impegno assunto.

Il mio parere è favorevole al principio che si vuole introdurre; dopo di che mi sembra che tra l'emendamento 6.102 e il 6.130, quest'ultimo, presentato dal senatore Visibelli, sia più articolato e quindi, dovendo scegliere, voterei a favore di esso.

PRESIDENTE. Senatore Giunta, il relatore aveva già espresso parere favorevole sull'emendamento del senatore Visibelli, perchè lo riteneva più chiaro anche rispetto a quello proposto dalla Commissione.

Metto ai voti l'emendamento 6.102, presentato dalla senatrice Fabj Ramous e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.130, presentato dai senatori Visibelli e Meduri.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.103, presentato dalla senatrice Fabj Ramous e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 6.116, presentato dal senatore Turini.

**Non è approvato.**

Sulla base di questa votazione sono preclusi i successivi emendamenti 6.104 e 6.115.

Metto ai voti l'emendamento 6.120, presentato dal senatore Cappelli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.108/1, identico all'emendamento 6.108/2.

FAGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, mi riferisco a quanto dichiarato poco fa dal ministro Pagani, quando ha parlato delle frequenze. Egli ha ricordato che le frequenze sono un bene pubblico e non appartengono a questo o a quel soggetto.

L'emendamento 6.108, nell'ultimo periodo, prevede appunto che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni possa altresì disporre l'assegnazione delle suddette frequenze in esecuzione di accordi internazionali. La nostra preoccupazione, da cui deriva l'emendamento soppressivo di quest'ultimo periodo, è di non conferire un eccessivo potere (me lo consenta, signor Ministro, perchè parlo senza riferimenti personali) al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. D'altra parte, disporre delle frequenze in base ad Accordi internazionali, potrebbe significare ritrovarsi con le frequenze stesse assegnate a grandi imprese, che hanno grandi disponibilità proprio a livello internazionale, e quindi sottratte, almeno in parte, alle piccole e medie imprese italiane. Del resto queste ultime, proprio perchè non si è consentita loro la possibilità di consorzarsi nè di avere un fatturato inferiore al tetto previsto, potrebbero non avere le necessarie disponibilità.

In questo caso le frequenze non sarebbero più disponibili per tutti, ma rientrerebbero in un'ipotesi di distribuzione non più appartenente al Parlamento, bensì alla discrezionalità del Ministro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.108/1, presentato dai senatori Martelli e Garraffa, identico all'emendamento 6.108/2, presentato dai senatori Fagni e Sartori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.108, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.121, presentato dal senatore Cappelli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.105, presentato dalla senatrice Fabj Ramous e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.109, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.113, presentato dalla senatrice Fagni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.114, presentato dalla senatrice Fagni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 7 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 7.

1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

«3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 7 e le 23 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni».

2. All'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale e».

3. All'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono soppresses le parole: «pubblichino notizie da almeno tre anni».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Al comma 1, nel capoverso 3 dopo le parole: «legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni» aggiungere le seguenti: «I benefici di cui sopra si applicano a far data dal 1° gennaio 1991 purchè i beneficiari, nel corrispondente periodo, abbiano anche osservato le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 della citata legge 25 febbraio 1987, n. 67».*

7.101

ZAPPASODI, MANIERI

\* ZAPPASODI. Ritiro l'emendamento 7.101.

PRESIDENTE. Ricordo che il testo dell'articolo 8 del decreto-legge è il seguente:

#### Articolo 8.

1. All'articolo 31, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: «articoli 8,» sono inserite le seguenti: «escluso il comma 10,».

2. All'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: «dei divieti di cui» sono inserite le seguenti: «all'articolo 8, comma 10, e di cui».

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 9.

1. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il limite di affollamento orario di cui al presente comma non si applica alle forme di pubblicità diverse dagli spot».

2. Sino alla data di entrata in vigore delle modificazioni al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 luglio 1991, n. 439, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, fatto salvo quanto previsto dal comma 9-*quater* dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il comma 1.*

9.101

FAGNI, SARTORI, SALVATO, CROCETTA, LOPEZ,  
VINCI, DIONISI, BOFFARDI, CONDARCURI,  
COSSUTTA, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,  
ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MANZI, ME-  
RIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il comma 9-ter, dell'articolo 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, è sostituito dal seguente:

“9-ter. Per quanto riguarda i concessionari televisivi in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese le altre forme di pubblicità, di cui al comma 9-bis, come le offerte fatte direttamente al pubblico, è portato al 35 per cento, fermo restando il limite di affollamento orario e giornaliero previsto per gli spot al precedente comma 9”».

9.100

FABJ RAMOUS, PIERANI, ANDREINI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il comma 9-ter, dell'articolo 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, è sostituito dal seguente:

“9-ter. Per quanto riguarda i concessionari televisivi in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese le altre forme di pubblicità, di cui al comma 9-bis, come le offerte fatte direttamente al pubblico, è portato al 35 per cento, fermo restando il limite di affollamento orario e giornaliero previsto per gli spot al precedente comma 9”».

9.103

TURINI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il comma 9-ter dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223 aggiunto dall'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992 n. 408, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, è sostituito dal seguente:

“9-ter. Per quanto riguarda i concessionari televisivi in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese le altre forme di pubblicità, di cui al comma 9-bis, come le offerte fatte direttamente al pubblico, è portato al

35 per cento, fermo restando il limite di affollamento orario e giornaliero previsto per gli *spot* al precedente comma 9».

9.104

MARTELLI, GARRAFFA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il comma 9-ter dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiunto dall'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992 n. 408, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992 n. 483, è sostituito dal seguente:

“9-ter. Per quanto riguarda i concessionari televisivi in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese le altre forme di pubblicità, di cui al comma 9-bis, come le offerte fatte direttamente al pubblico, è portato al 35 per cento, fermo restando il limite di affollamento orario e giornaliero previsto per gli *spot* al precedente comma 9”.

9.106

FAGNI, SARTORI

*Al comma 1, sostituire le parole: «All'articolo 8, comma 9» con le altre: «All'articolo 8, ai commi 8 e 9».*

9.102

FAGNI, SARTORI, SALVATO, CROSETTA, LOPEZ,  
VINCI, DIONISI, BOFFARDI, CONDARCURI,  
COSSUTTA, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,  
ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MANZI, ME-  
RIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO

*Al comma 1, sostituire le parole da: «Il limite di affollamento» fino a: «diverse dagli spot» con le altre: «Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità dai concessionari televisivi in ambito locale, qualora siano comprese le altre forme di pubblicità previste dal comma 9-bis come le offerte fatte direttamente al pubblico, è del 35 per cento».*

9.105

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, SERENA, PISATI

Invito i presentatori ad illustrarli.

FAGNI. Signor Presidente, l'emendamento 9.101 si illustra da sè, in quanto propone la soppressione del comma 1. Facendo riferimento al disposto della legge n. 223 del 1990 avevamo proposto con un emendamento all'articolo 1 che il limite di affollamento orario non si applicasse alle forme di pubblicità diverse dallo *spot*. La nostra proposta è stata respinta e da questo deriva ora la richiesta di sopprimere il comma dell'articolo 9.

In alternativa, con l'emendamento 9.106 chiediamo che il comma 1 venga sostituito da una norma che introduca un nuovo testo del comma 9-ter dell'articolo 8 della legge n. 223, relativo all'affollamento orario o le autorizzazioni alla radio e telediffusione.



Infine, l'emendamento 9.102 propone di far riferimento, oltre che al comma 9, anche al comma 8 dell'articolo 8 della legge n. 223.

PIERANI. L'emendamento 9.100 si illustra da sè.

TURINI. L'emendamento 9.103 praticamente è già stato illustrato in precedenza.

CAPPELLI. L'emendamento 9.105 si illustra da sè.

MARTELLI. L'emendamento 9.104 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

\* ROGNONI, *relatore*. Non sono d'accordo con l'emendamento 9.101. Con l'articolo 9 si intende porre limiti all'affollamento, mantenendo regole sulla distinzione tra *spot*, televendite, telepromozioni e sponsorizzazioni. Mi sembra che lo spirito di tutti gli emendamenti all'articolo 9 sia contrario al tentativo di mettere ordine in tema di risorse, sapendo tutti che la risorsa pubblicitaria non è illimitata e che essa è molto importante per il sistema televisivo; se però si abbattano gli argini e si dà la possibilità a tutti di occupare con la pubblicità spazi che arrivano in certi casi al 35 per cento del tempo di trasmissione quotidiana, non compiamo certo un'opera culturale.

Ci sono delle regole, e io dico che vanno rispettate: quindi sono contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 9.

PAGANI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.101, presentato dalla senatrice Fagni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.100, presentato dalla senatrice Fabj Ramous e da altri senatori, identico agli emendamenti 9.103, presentato dal senatore Turini, 9.104, presentato dai senatori Martelli e Garraffa e 9.106, presentato dai senatori Fagni e Sartori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.102, presentato dalla senatrice Fagni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.105.

CAPPELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLI. Signor Presidente, intervengo per annunciare certamente il voto positivo della Lega ma anche per sottolineare che siamo d'accordo con il relatore quando dice che lo scopo è quello di mettere ordine; è chiaro però che noi intendiamo un ordine di tipo diverso da quello inteso dal relatore. Per noi evidentemente chi comanda è il mercato, sono le regole economiche e per questo voteremo a favore dell'emendamento 9.105.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.105, presentato dal senatore Cappelli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 10.

1. Entro sei mesi il Governo emana un regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e le competenti Commissioni parlamentari, per la definizione di nuovi criteri di determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione, anche in relazione al fatturato annuo delle imprese radiotelevisive, e per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo anche l'utilizzazione di parte delle quote afferenti alle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, come ridefinito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - 1. Fino alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva, il canone di concessione di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge 6 agosto 1990, n. 223, è determinato nella misura del 1,5 per cento del fatturato dell'anno precedente.

2. Il comma 1, dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

“1. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici territoriali e non territoriali, compresi gli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti radiofoniche nazionali e locali nonché

su emittenti televisive locali almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per la promozione e l'informazione sulla propria attività istituzionale. La ripartizione fra i mezzi di cui al precedente periodo deve avvenire senza discriminazioni e secondo criteri di economicità ed in base alle norme del regolamento di cui all'articolo 36".

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, è adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.

4. Entro il 31 dicembre 1993, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni definisce, con proprio regolamento, sentito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo anche l'utilizzazione di parte delle quote afferenti alle Amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, come ridefinito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, nonchè dei maggiori introiti derivanti dai canoni di concessione di cui all'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come rideterminati dal comma 1.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo emana un regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e le competenti commissioni parlamentari, per la definizione di nuovi criteri di determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione, proporzionali al fatturato annuo delle imprese radiotelevisive, che andranno in vigore dopo la revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva».

10.101

ZAPPASODI, MANIERI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - 1. A partire dal 1° gennaio 1994 il canone di cui all'articolo 22, comma 1, lettera d), della legge 6 agosto 1990, n. 223, è rideterminato, con riferimento ad ogni concessione assentita per la radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale, nella misura del 4,5 per cento sui proventi lordi imputabili alla competenza dell'esercizio derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni, iniziative promozionali, commercializzazione dei programmi.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il Governo emana un regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e le competenti commissioni parlamentari, per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva e radiofonica locale, prevedendo a tale scopo anche l'utilizzazione del maggior gettito dei canoni di concessione così come ridefiniti ai sensi del presente articolo, delle

quote afferenti alle amministrazioni statali e degli introiti equiparati dei futuri incrementi del canone di abbonamento alla radiotelevisione, come ridefinito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206».

10.104

VISIBELLI, MEDURI, DIPAOLO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - 1. A partire dal 1° gennaio 1994 il canone di cui all'articolo 22, comma 1, lettera d) della legge 6 agosto 1990, n. 223, è rideterminato, con riferimento ad ogni concessione assentita per la radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale, nella misura del 4,5 per cento sui proventi lordi imputabili alla competenza dell'esercizio derivanti da pubblicità, sponsorizzazione, iniziative promozionali, commercializzazione dei programmi.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Governo emana un regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e le competenti Commissioni parlamentari, per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva e radiofonica locale, prevedendo, a tale scopo, anche l'utilizzazione del maggior gettito dei canoni di concessione così come ridefiniti ai sensi del presente articolo, delle quote afferenti alle amministrazioni statali e degli introiti equiparati dei futuri incrementi del canone di abbonamento alla radiotelevisione, come ridefinito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206».

10.108

D'AMELIO, COVIELLO, DI NUBILA, GIOVANNIELLO, PUTIGNANO, COPPI, ACQUAVIVA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - 1. A partire dal 1° gennaio 1994 il canone di cui all'articolo 22, comma 1, lettera d), della legge 6 agosto 1990, n. 223, è rideterminato, con riferimento ad ogni concessione assentita per la radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale, nella misura del 4,5 per cento sui proventi lordi imputabili alla competenza dell'esercizio derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni, iniziative promozionali, commercializzazione dei programmi.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il Governo emana un regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e le competenti commissioni parlamentari, per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva e radiofonica locale, prevedendo a tale scopo anche l'utilizzazione del maggior gettito dei canoni di concessione così come ridefiniti ai sensi del presente articolo, delle

quote afferenti alle amministrazioni statali e degli introiti equiparati dei futuri incrementi del canone di abbonamento alla radiotelevisione, e del 50 per cento dei futuri incrementi del canone di abbonamento alla radiotelevisione, come ridefinito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206».

10.105

VISIBELLI, MEDURI, DIPAOLO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - 1. A partire dal 1° gennaio 1994 il canone di cui all'articolo 22, comma 1, lettera d) della legge 6 agosto 1990, n. 223, è rideterminato, con riferimento ad ogni concessione assentita per la radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale, nella misura del 4,5 per cento sui proventi lordi imputabili alla competenza dell'esercizio derivanti da pubblicità, sponsorizzazione, iniziative promozionali, commercializzazione dei programmi.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Governo emana un regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e le competenti Commissioni parlamentari, per la determinazione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva e radiofonica locale, prevedendo, a tale scopo, anche l'utilizzazione del maggior gettito dei canoni di concessione così come ridefiniti ai sensi del presente articolo, delle quote afferenti alle amministrazioni statali e degli introiti equiparati dei futuri incrementi del canone di abbonamento alla radiotelevisione, e del 50 per cento dei futuri incrementi del canone di abbonamento alla radiotelevisione, come ridefinito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206».

10.109

D'AMELIO, COVIELLO, DI NUBILA, GIOVANNIELLO, PUTIGNANO, COPPI, ACQUAVIVA

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «prevedendo a tale scopo anche l'utilizzazione di parte delle quote afferenti alle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, come ridefinito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206».

10.110

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, SERENA, PISATI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «prevedendo a tale scopo anche l'utilizzazione di parte delle quote afferenti alle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, come ridefinito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206» *con le altre:* «i canoni di concessione vengono versati alla regione in cui hanno sede gli impianti di emissione delle concessionarie. Le regioni e le province

autonome di Trento e Bolzano stabiliscono con proprie norme quale sia l'entità del canone e la quota parte da riversare allo Stato».

10.111 (Nuovo testo)

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, SERENA, PRISATI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «anche l'utilizzazione» fino alla fine del comma con le seguenti: «, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche l'utilizzazione del maggior gettito dei canoni di concessione e delle quote afferenti alle amministrazioni statali dei futuri incrementi del canone di abbonamento alla radiotelevisione, come ridefinito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206».*

10.100

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «di parte delle quote afferenti alle amministrazioni statali del canone» con le altre: «di una parte non inferiore a 3/4 delle quote afferenti alle amministrazioni statali e degli introiti equiparati del canone».*

10.103

VISIBELLI, MEDURI, DIPAOLO

*Al comma 1, sostituire le parole: «di parte delle quote afferenti alle amministrazioni statali del canone», con le altre: «di una parte non inferiore a 3/4 delle quote afferenti alle amministrazioni statali e degli introiti equiparati del canone».*

10.106

D'AMELIO, COVIELLO, DI NUBILA, GIOVANNIELLO, PUTIGNANO, COPPI, ACQUAVIVA

*Al comma 1, sostituire le parole: «di parte delle quote afferenti alle amministrazioni statali del canone», con le altre: «di una parte non inferiore ai 3/4 delle quote afferenti alle amministrazioni statali e degli introiti equiparati del canone».*

10.113

NERLI, ANGELONI, PINNA

*Al comma 1, sostituire le parole: «di parte delle quote afferenti alle amministrazioni statali del canone», con le altre: «di una parte non inferiore a 3/4 delle quote degli introiti equiparati del canone».*

10.107

D'AMELIO, COVIELLO, DI NUBILA, GIOVANNIELLO, PUTIGNANO, COPPI, ACQUAVIVA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Fino all'applicazione del regolamento previsto al comma precedente il canone di concessione di cui all'articolo 22 comma 1*

lettera b) della legge 6 agosto 1990 n. 223, per le emittenti televisive in ambito locale che hanno fatturato nell'anno precedente non oltre un miliardo di lire è determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato dello stesso anno».

10.112

NERLI, PINNA, ANGELONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Fino alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva il canone di concessione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge 6 agosto 1990 n. 223, per le emittenti televisive in ambito locale che hanno fatturato nell'anno precedente 2 miliardi di lire è determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato dello stesso anno».

10.102

FAGNI, SARTORI, SALVATO, CROCETTA, LOPEZ,  
VINCI, DIONISI, BOFFARDI, CONDARCURI,  
COSSUTTA, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,  
ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MANZI, ME-  
RIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 il canone di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni.

2. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma 1 sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

3. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere criptati».

10.0.100

SPERONI

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* ZAPPASODI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 10.101.

VISIBELLI. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 10.104, 10.105 e 10.103.

Questi emendamenti sono la trasposizione di un concetto che abbiamo sostenuto in tutte le occasioni in cui si è trattato di emittenza televisiva in ambito locale.

Abbiamo già detto in quest'Aula che non è possibile disconoscere il ruolo insostituibile dell'emittenza locale in democrazia, e non è pensabile ignorare o sottovalutare o disconoscere la valenza dell'emittenza locale per lo sviluppo della piccola e media industria.

Da tutte le parti politiche è stato riconosciuto, tra l'altro, che l'emittenza locale svolge una funzione insostituibile per l'informazione e la crescita anche culturale delle popolazioni, al punto che le si è fatto obbligo di disporre di giornalisti, di avere dei dipendenti, di trasmettere i telegiornali in una certa maniera, di riservare all'informazione locale il 20 per cento. Non si può, a questo punto, una volta che si prescrive tutto ciò, disconoscere all'emittenza locale un aiuto, un incentivo che – come è stato detto ieri, se non vado errato, dal collega D'Amelio – rappresenta per lo Stato anche una forma di investimento, perchè, aiutandosi l'imprenditoria televisiva a carattere locale, che, a sua volta, fa azione maieutica di promozione dell'industria piccola e media locale, si crea un ritorno in termini di tasse, di prodotto interno lordo, di ricchezza e di occupazione.

Questo stesso Parlamento, non più tardi di poco fa, ha ribadito la volontà di garantire a Tele San Marino (che al di là della pomposità della definizione di emittente universale, mondiale, resta pur sempre un'emittente a spazio limitato) 12 miliardi per gli impianti (se è vero, come è vero, ciò che vi ho letto traendolo dall'Accordo internazionale), nonchè la bellezza di 6 miliardi l'anno di sostentamento. Addirittura la SIPRA, in violazione della legge Mammi – e questo il Ministro farà bene a controllarlo, giacchè se si raccoglie la pubblicità per tre *network* nazionali non si può andare a raccogliere la pubblicità per altri – raccoglierà pubblicità per Tele San Marino garantendole per quindici anni la cifra di 480 miliardi.

Lei, signor Ministro, che non vuole emittenti «assistite» con finanziamenti che non si sa perchè e come si danno, tenga presente che la SIPRA, che non appartiene a Roberto Visibelli o al Movimento sociale italiano, tra le varie elargizioni di beneficenza che opera tra giornali di partito, giornali di amici degli amici e così via, trova il sistema di dare 480 miliardi per quindici anni (se non vado errato si tratta di 32 miliardi l'anno, come minimo garantito) a Tele San Marino.

Allora, colleghi, per un fatto di giustizia nei confronti dell'emittenza locale, noi abbiamo presentato un *bouquet* di proposte che vi segnaliamo. Uno di questi emendamenti, se da voi approvato, permetterà di dare un riconoscimento all'emittenza locale, della quale tutti sosteniamo la validità e per la quale abbiamo voluto fissare degli obblighi (capitale sociale, dipendenti e quant'altro). Ma allora: *ubi incommoda ibi commoda*. Se poniamo dei doveri all'emittenza locale, riconosciamole anche dei diritti per motivi di sinallagma, di giustizia ed anche per il mantenimento e l'evoluzione della nostra democrazia. (Applausi dal Gruppo del MSI-DN).

\* D'AMELIO. Signor Presidente, avevo presentato i miei emendamenti in un certo ordine, corrispondente ad una particolare *ratio*. Vedo



che tale ordine è stato invertito, evidentemente per ragioni di tecnica legislativa che io apprezzo e alle quali non mi posso opporre. La presentazione di questi emendamenti rispecchiava però un ragionamento che ha una sua validità.

In aggiunta a quanto già affermato dal collega Visibelli e riferendomi brevemente a quanto detto ieri nell'intervento che ho avuto il piacere e l'onore di svolgere in quest'Aula, desidero evidenziare che avvertiamo l'esigenza di assicurare fin da questo momento un contributo quantificabile alle emittenze locali.

Riconosco che questo decreto-legge rappresenta un passo in avanti; che la stessa Commissione, accogliendo le sollecitazioni, ma soprattutto l'*input* proveniente da un importante ed organico ordine del giorno che il Senato della Repubblica ha approvato alcuni mesi fa, ha accolto un emendamento che riconosce la necessità di assegnare alle emittenti locali dei contributi, però essi non sono nè quantificati nè quantificabili.

Il Ministro competente – ad una mia interruzione – ieri affermava che, comunque, oltre alla parte – termine del tutto generico – dei normali proventi vi è la volontà di assicurare altre fonti di finanziamento, che però – anche queste – non sono bene individuate; naturalmente, non metto in dubbio che il Ministro abbia intenzione di farlo.

Partendo da questa ipotesi, se tutto il Parlamento – senza eccezione alcuna – riconosce l'importanza, il ruolo decisivo che assolve l'emittenza locale, ovviamente quella qualificata (alla quale imponiamo degli oneri, quali la trasmissione di telegiornali, di informazioni, oneri in questo caso quantificabili), non può condividere la scelta del Governo di non assicurare parimenti le risorse necessarie perchè questo ruolo possa essere svolto, malgrado ne consideri l'importanza decisiva. Nel pluralismo delle voci si garantisce la pluralità dell'informazione e si consolida la democrazia.

Ciò premesso, insieme ad altri senatori, tra i quali cito i senatori Giovanniello, Coppi, Acquaviva, Di Nubila, Coviello ed il vice presidente De Giuseppe, abbiamo presentato alcuni emendamenti. L'emendamento 10.106 mira ad assicurare un contributo ben determinato nella misura dei tre quarti dei proventi derivanti dall'IVA, dalla tassa di concessione governativa, dalla quota di partecipazione dello Stato, oltre che dalla pubblicità, assicurando così la corretta interpretazione dell'articolo 10, coerentemente con quanto già ampiamente acquisito all'interno della Commissione cultura della Camera dei deputati e della Commissione lavori pubblici del Senato, nelle quali infatti si è sempre parlato di una quota pari a 376 miliardi di lire.

Riteniamo che l'importo complessivo derivante, pari a circa 300 miliardi di lire, non debba essere considerato un onere per lo Stato, bensì un investimento. Infatti, un adeguato sostegno alla emittenza locale consentirebbe – tra l'altro – un rilancio della piccola e media imprenditoria con ovvi benefici per lo Stato.

Ove questo emendamento, principale, non dovesse essere approvato da questa Aula, abbiamo previsto altri due emendamenti, il primo dei quali, il 10.108, non comporta alcun onere per lo Stato e precisa quanto già previsto nell'articolo 10 a proposito dei canoni di conces-

sione, proporzionati ai fatturati, onde equiparare il canone delle televisioni private nazionali a quello della RAI e superare quindi l'attuale enorme differenza.

L'emendamento 10.109 è pressochè identico all'emendamento 10.108, e oltre a quanto previsto dall'emendamento precedente, dispone l'utilizzazione del 50 per cento dei futuri incrementi del canone radiotelevisivo per il piano di interventi a favore dell'emittenza locale. Riteniamo che l'importo derivante, pari a circa 40 miliardi di lire, non debba essere considerato un onere per la RAI, la quale invece, con un'emittenza locale fortemente motivata, avrebbe validi alleati distribuiti su tutto il territorio nazionale anche per far crescere sensibilmente la percentuale, oggi pari all'80 per cento, degli utenti che effettivamente pagano il canone, percentuale che appunto registra un 20 per cento circa di non paganti.

L'ultimo emendamento infine prevede un ulteriore ricavo a favore delle televisioni locali pari a circa 90 miliardi di lire. La rideterminazione dell'IVA, con il passaggio dal 19 al 20 per cento, per un tempo limitato e la destinazione di questo 1 per cento a favore dell'emittenza locale, lungi dal tradursi in un onere per gli utenti, potrebbe a ben vedere produrre benefici e vantaggi. Infatti, il consolidamento di un terzo polo televisivo produrrebbe maggiore concorrenza e conseguentemente una diminuzione dei prezzi della pubblicità e quindi di quelli di consumo. Inoltre, l'editoria sentirebbe meno il peso delle forti concentrazioni nel settore televisivo.

Per tutte queste ragioni, forse non organicamente espresse – e me ne scuso con la Presidenza e con gli onorevoli colleghi – affido questi emendamenti alla cortese considerazione dell'Aula e, mi auguro, alla sua approvazione. (*Applausi dei senatori Giovanniello e Coppi*).

CAPPELLI. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 10.110, mentre intendo illustrare il 10.111 (nuovo testo), nel quale si prevede sostanzialmente che i canoni di concessione vengano versati non più allo Stato ma «alla regione in cui hanno sede gli impianti di emissione delle concessionarie». Si prevede inoltre: «Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono con proprie norme quale sia l'entità del canone e la quota parte da riversare allo Stato».

Mi sembra evidente l'argomento sostenuto con l'emendamento in questione: si tratta di quel decentramento che, finchè se ne parla semplicemente vede l'accordo di tutti i Gruppi presenti in questa Aula, mentre quando poi comporta una precisa volontà politica, sembra diventare un terreno appannaggio esclusivo del Gruppo della Lega Nord. Invito pertanto in questo caso a votare a favore di questo emendamento.

\* ROGNONI, *relatore*. Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento 10.100. Una delle preoccupazioni che ha spinto tutti i senatori partecipanti ai lavori dell'8ª Commissione permanente è stata sicuramente quella di trovare il modo per aiutare le televisioni locali private, anche per impedire che questo settore venisse in qualche modo penalizzato dal fatto che le grandi reti a livello nazionale assorbano la

stragrande maggioranza delle risorse disponibili. Lo spirito che ci ha animato sicuramente è stato questo.

Detto questo, devo anche dire che ci siamo trovati a riflettere come Commissione nel suo insieme sulle difficoltà dovute alla legge finanziaria in corso d'esame al Senato e soprattutto sul fatto che, prevedendo l'utilizzo di risorse già iscritte in altri capitoli di spesa, le relative proposte emendative potessero risultare inaccettabili. Abbiamo pertanto elaborato un emendamento che mi rendo conto, è limitato: esso fa riferimento soltanto al maggior gettito dovuto all'incremento dei canoni, che è tutto da definire, ma solo a quell'incremento si potrà accedere.

Sicuramente nell'insieme è un emendamento modesto rispetto a tutti gli altri emendamenti formulati.

Tuttavia lo spirito che ha animato quasi tutta la Commissione, che ha votato a grande maggioranza questo emendamento, era quello di dare, anche in queste condizioni di bilancio dello Stato, un segnale forte di attenzione verso le televisioni locali.

\* NERLI. Signor Presidente, l'emendamento 10.113, così come gli emendamenti analoghi illustrati da altri colleghi, si propone di determinare una quota minima da destinare al sostegno dell'emittenza minore anche per evitare che l'indeterminatezza della quota possa con il tempo svilire la portata del sostegno previsto dal testo del decreto. Se non individuassimo una quota minima, nel tempo potrebbe addirittura diventare risibile, indipendentemente dal punto di partenza stabilito dal Governo.

Fra l'altro, con questo emendamento la quota destinata all'emittenza locale, all'emittenza più debole, a nostro avviso non intacca in alcun modo gli introiti derivanti dal canone radiotelevisivo alla RAI. Per questo ne sollecitiamo l'accoglimento.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.112, il Ministro, lo stesso relatore e il Parlamento in precedenti discussioni per la conversione di decreti sulla stessa materia hanno sottolineato la necessità di emanare norme a sostegno dell'emittenza più debole: questo per evitare che la selezione del sistema sia solo economica.

Invidio il senatore Cappelli, ma noi non ci siamo fermati al proto-liberismo e non vorremmo nemmeno tornarci. Fra l'altro oggi ci avviamo a licenziare questo decreto invitando di fatto il Governo e il Ministro ad un aumento dei canoni di concessione: ciò è non solo auspicabile ma anche necessario in relazione al rapporto tra i canoni dei soggetti nazionali (i privati o la concessionaria pubblica).

Se non approvassimo questo emendamento rischieremmo di appesantire ulteriormente la già difficile gestione dell'emittenza locale. Infatti, con l'emendamento 10.112 si tende, almeno per un periodo limitato e in questa particolare fase, a salvaguardare l'emittenza locale con misure concrete. Ipotizziamo che il Ministro debba tener conto, al momento dell'aumento dei canoni, di questa situazione dell'emittenza televisiva locale, così come di quella radiofonica, che, perdurando la crisi dei fatturati pubblicitari, fra l'altro, difficilmente potrebbero sostenere ulteriori aumenti dei canoni.

Ridefinire, quindi, dell'1 per cento la percentuale del canone riteniamo sia congruo alla salvaguardia dell'emittenza minore. (*Applausi dal Gruppo del PDS*).

FAGNI. Signor Presidente, l'emendamento 10.102 va un po' nella stessa linea di quello illustrato adesso dal senatore Nerli, con dei parametri diversi. Anche noi siamo consapevoli della necessità di aiutare le emittenti più deboli.

Siccome l'articolo 22 della legge n. 223 del 1990, al comma 1, lettera b), stabilisce l'ammontare del canone per le concessioni della radiodiffusione televisiva in ambito locale a 20 milioni di lire, volevamo giustificare questa cifra facendo riferimento ad un fatturato di 2 miliardi. È chiaro che se il fatturato è minore, dovendosi calcolare sempre l'1 per cento, si deve pagare non una somma fissa di 20 milioni ma inferiore.

Di contro, se - come noi auspichiamo - c'è una ripresa anche delle entrate pubblicitarie e quindi aumenta il fatturato, sempre con l'1 per cento si avrà un canone diverso ma naturalmente da applicare a fatturati più elevati e quindi ad emittenti radiotelevisive molto più ricche. Questa è la ragione per la quale noi avevamo presentato questo emendamento che prevede l'aggiunta di un comma dopo il comma 1, dell'articolo 10 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

Sarà opportuno tener conto, anche in questa fase del parere della 5ª Commissione, il quale richiederebbe poi delle votazioni elettroniche.

\* ROGNONI, relatore. Signor Presidente, per favore, mi può ricordare gli emendamenti segnalati dalla 5ª Commissione?

PRESIDENTE. Si tratta degli emendamenti 10.101, 10.104, 10.108, 10.105, 10.109 e 10.111.

\* ROGNONI. Signor Presidente, a prescindere dall'opinione della 5ª Commissione, mi apprestavo ad esprimere parere negativo sull'emendamento 10.101, perchè nel merito esso viene assorbito da un emendamento che esamineremo successivamente, cioè l'11.0.6, presentato dalla Commissione, dove si fa riferimento al 25 per cento delle somme stanziare in bilancio dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività da destinarsi alla pubblicità su emittenti televisive locali, nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali. Questo è solo uno degli aspetti contenuti nell'emendamento 10.101, ma mi sembra che l'emendamento 11.0.6 non incontri alcun tipo di censura da parte della 5ª Commissione permanente.

Con questo stesso spirito esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.104, 10.108, 10.105 e 10.109. Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 10.111, perchè mi sembra che non sia questa la sede

per una riforma istituzionale del canone da ridistribuire a livello regionale. Sono ovviamente favorevole all'emendamento 10.100 della Commissione.

Per quanto riguarda gli emendamenti 10.103, 10.106, 10.113 e 10.107, di uguale formulazione, presentati da tutte le forze politiche rappresentate in quest'Aula, mi rimetto all'Assemblea.

Esprimo poi parere favorevole sull'emendamento 10.112, che entra nel merito dell'aiuto, consentendo al Ministro di definire dei canoni di concessione diversi per le emittenti televisive con un fatturato non superiore a un miliardo di lire.

Chiederei, infine, alla senatrice Fagni di considerare assorbito nell'emendamento 10.112 l'emendamento 10.102, che invece limita il predetto fatturato a 2 miliardi di lire.

PAGANI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, vorrei ricordare ai colleghi che questo decreto-legge, divenuto un «decreto-legge ponte», si è caricato di diverse normative tese ad agevolare l'emittenza privata locale. Si tratta di un intento cui il Governo è favorevole. Non va però dimenticato che lo scopo principale del provvedimento è la regolamentazione del rilascio delle concessioni, perchè fin quando non avremo delimitato il campo di gioco e scelto i giocatori, sarà inutile sperare di prevedere delle provvidenze, perchè si tratterebbe di interventi «a pioggia», non mirati, che rientrerebbero ampiamente in quel tipo di clientelismo o di assistenzialismo che ognuno di noi depreca.

Quindi, sia pure per il raggiungimento degli scopi che ho ricordato, non possiamo compromettere il primo e fondamentale risultato di questo provvedimento: il rilascio, sia pure provvisorio, delle concessioni, senza il quale tutte le altre questioni sono precluse.

Alla luce di quanto ho detto, l'insistere da parte dei colleghi proponenti sulla votazione degli emendamenti sui quali è stato espresso parere contrario dalla 5ª Commissione significherebbe di fatto correre il rischio di bloccare l'iter di questo provvedimento, che è la quarta reiterazione del decreto-legge, e quindi assumersi le proprie responsabilità nei confronti dell'emittenza privata. Non possiamo pensare demagogicamente di cogliere gli allori quando in realtà si va contro la prima e fondamentale necessità, il primo e fondamentale scopo che l'emittenza privata deve perseguire.

Invito quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario per la mancanza della copertura finanziaria prevista dall'articolo 81 della Costituzione.

Per quanto riguarda le altre proposte, ivi compresa quella su cui il relatore ha espresso parere favorevole, vi invito a riflettere. Voi stessi in altra sede avete discusso la legge sulla RAI e sappiamo tutti in quali condizioni economiche versa quell'azienda. Il Governo, peraltro, ha già dichiarato di essere impegnato in una revisione totale non solo dei canoni per il rilascio delle concessioni televisive, ma anche dei canoni per il rilascio delle concessioni relativamente all'intero spettro delle radiofrequenze, quindi in un settore molto più ampio da cui si ripromette di trarre delle risorse, parte delle quali potranno anche essere destinate al settore indicato negli emendamenti in esame.

Quanto lo Stato ricava dall'utilizzazione delle frequenze è assolutamente sproporzionato rispetto all'utile che gli operatori ricavano dall'utilizzazione medesima. Andiamo a «spremere» i cittadini in tutti i settori: qui non intendiamo «spremere» nessuno, ma vogliamo ricavare ciò che è giusto sia dato alla collettività da chi ricava utili dall'utilizzazione delle frequenze. In questo contesto fissare dei paletti mi sembra sbagliato, anche perchè questi limiti non possono trovare pratica attuazione. Ad esempio, quando si pensa ai tre quarti delle quote afferenti alle amministrazioni statali e dagli introiti equiparati del canone da destinare a certi obiettivi, dobbiamo anche riflettere sul fatto che non sappiamo se vi saranno effettivamente degli aumenti, anzi tutti ci auguriamo che non sarà così. Pertanto, cosa destiniamo agli incentivi a sostegno dell'emittenza locale? Il nulla.

Vi prego allora di approvare il testo dell'articolo 10 così come è, salvo l'emendamento proposto dalla Commissione, sul quale d'altra parte il Governo non può che rimettersi all'Assemblea. È il massimo che possiamo concedere; tutto il resto si sostanzia solo in vane promesse che potrebbero ricadere su di noi, in quanto legittimerebbero attese che non siamo sicuri di poter soddisfare.

Mi sembra quindi, signor Presidente, di essermi conformato al parere del relatore, fatto salvo l'emendamento 10.112, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole, mentre il Governo esprime parere negativo. Ribadisco, poi, che mi rimetto all'Assemblea per l'emendamento 10.100, presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Zappasodi, lei ha ascoltato il parere del Ministro, che ha fatto riferimento non solo al vincolo posto dalla 5ª Commissione, che richiederebbe la votazione mediante procedimento elettronico del suo emendamento, ma anche agli effetti che l'accoglimento di tale proposta emendativa avrebbe sul decreto-legge in esame. Le chiedo pertanto se accoglie l'invito del Ministro a ritirare l'emendamento 10.101.

\* ZAPPASODI. Ritiriamo l'emendamento 10.101.

PRESIDENTE. Chiedo ai senatori Visibelli e D'Amelio se intendono accogliere l'invito del Ministro a ritirare i loro emendamenti 10.104 e 10.108 di contenuto identico.

VISIBELLI. Insistiamo per la votazione, sia perchè abbiamo piacere che ci sia il numero legale in Aula al momento dell'approvazione di una legge così importante, invece di varare un provvedimento quasi fosse *for only friends* sia perchè, non essendo stata accolta dal Governo alcuna delle richieste in favore dell'emittenza locale formulate dal MSI e dagli altri membri del Parlamento, ciascuno deve assumersi, le proprie responsabilità.

\* D'AMELIO. Insistiamo per la votazione dell'emendamento 10.108.

PRESIDENTE. Poichè la votazione sugli emendamenti 10.104 e 10.108 deve essere effettuata a scrutinio simultaneo palese con il

procedimento elettronico per effetto del parere della 5ª Commissione permanente (contrario a tali emendamenti e motivato con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81 della Costituzione), decorre da questo momento il termine dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Suspendo pertanto la seduta.

*(La seduta sospesa alle 13,35 è ripresa alle ore 13,55).*

#### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.104, presentato dal senatore Visibelli e da altri senatori, identico all'emendamento 10.108, presentato dal senatore D'Amelio e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì. I senatori contrari voteranno no. I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Il Senato non è in numero legale. La Presidenza decide di togliere la seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30 con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 14).

Allegato alla seduta n. 226**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

In data 12 ottobre 1993, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 1348-1926 - «Interventi in favore del cinema» (1560) *(Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bordon ed altri) (Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati).*

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

In data 12 ottobre 1993, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

MANZINI, TANI, GRASSI BERTAZZI, INZERILLO e FONTANA Elio. - «Ricostituzione dell'Istituto "Giuseppe Kirner" per l'assistenza al personale delle scuole secondarie» (1558);

STRUFFI, ROMEO, GALUPPO, MANIERI, CIMINO, CASOLI, PIERRI, RUSSO Giuseppe, RUSSO Raffaele, PIZZO, RICEVUTO, MARINUCCI MARIANI, COCCIU, FOGU e ZITO. - «Modifica all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro» (1559).

**Disegni di legge, apposizione di nuove firme**

In data 12 ottobre 1993, il senatore Speroni ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1549.

**Disegni di legge, presentazioni di relazioni**

A nome della 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), in data 12 ottobre 1993, il senatore Zotti ha presentato la relazione sul disegno di legge: CONDORELLI ed altri. - «Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente» (391).



**Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti**

Nella seduta di ieri, la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha approvato il disegno di legge: «Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» (1528) *(Approvato dalla 5ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*.

**Governo, trasmissione di documenti**

Il Ministro della difesa, con lettere in data 6 ottobre 1993, ha trasmesso copia dei verbali delle riunioni del 22 giugno e del 22 luglio 1993 del Comitato per il programma navale previsto dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della Marina militare.

Detto verbale sarà inviato alla 4ª Commissione permanente.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 8 ottobre 1993, ha trasmesso, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, punto f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 16 settembre 1993.

Il suddetto verbale sarà trasmesso alla 11ª Commissione permanente e, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, sarà portato a conoscenza del Governo. Dello stesso sarà assicurata divulgazione tramite i mezzi di comunicazione.

